Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che non abbiano richiesto la non divulgazione.

	AC Services S.r.l.
	BCC Acquara
	BCC Civitanova Marche e Montecosaro
	BCC dei Castelli e degli Iblei Mazzarino
	BCC di Lezzeno, BCC Valsassina Credito Cooperativo, CRA di Rivarolo Mantovano Credito Cooperativo, BCC Basso
	Sebino, BCC Valle del Lambro-Triuggio, BCC di Lesmo (GRUPPO BCC)
	BCC La Riscossa di Regalbuto
	BCC Nettuno
	BCC Paliano
	BCC San Marzano di San Giuseppe
	Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania
	BCC del Tuscolo Rocca Priora
	Banca Monte Pruno di Roscigno e Laurino
Rispondenti	Banca San Francesco
	Cassa Rurale Bank Novella e Alta Anaunia
	Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo Credito Cooperativo
	Cassa Rurale di Rovereto
	Confcooperative – Legacoop
	Cooperazione Trentina
	Credito Cooperativo di Brescia
	Euricse
	Federazione Cooperative Raiffeisen
	Federcasse
	Jason Kessler
	Prof. Lanzavecchia (UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA) e Prof. Tagliavini (UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA)
	Studio Mancinelli
	Winkler&Sandrini

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	Commenti generali e/o su	u aspetti procedurali	
OSSERVAZIONI DI CARATTE- RE GENERALE	Un rispondente ha espresso perplessità sulle "premesse" su cui si fondano le Disposizioni e, quindi, sulla riforma in generale. In particolare, è stato sostenuto che la riforma è stata concepita sul presupposto errato secondo cui i problemi del credito cooperativo siano di tipo sistemico. Non si sarebbe invece tenuto conto dell'importante ruolo che le BCC svolgono nel finanziamento delle famiglie e delle piccole e medie imprese in chiave anticiclica, avendo le BCC continuato ad erogare credito anche durante la crisi e i primi anni del ciclo recessivo. Ciò, peraltro, sarebbe stata la causa principale dell'attuale stato di difficoltà in cui versa il sistema cooperativo, oltre a determinate politiche dell'autorità di vigilanza e antitrust che avrebbero avuto per effetto quello di impedire accordi volti a limitare la concorrenza nei medesimi territori e di limitare l'elettorato passivo per i consigli di amministrazione a poche figure professionali senza tener conto dei possibili conflitti d'interesse che si sarebbero potuti creare. Sarebbe stato, inoltre, sottovalutato che fino a questo momento le crisi delle BCC sono state affrontate con le sole risorse interne al sistema, senza alcun onere per le finanze pubbliche. Infine, è stato osservato che l'impianto delle Disposizioni privilegerebbe inopportunamente la ricerca di capitali sui mercati finanziari, a discapito dell'identità cooperativa.	CHIARIMENTO	Le osservazioni rappresentano valutazioni generali sull'opportunità e sulle finalità della riforma. Esse esulano dall'ambito delle Disposizioni e dal mandato che la legge attribuisce alla Banca d'Italia, che è quello di dare attuazione alla normativa primaria per gli specifici aspetti da essa individuati.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	Un rispondente ha osservato che il disegno che emerge dalla normativa è poco chiaro per quanto riguarda la mutualità e l'essenza cooperativa, risultando in contrasto con i principi cooperativistici sanciti dall' International Cooperative Alliance. Nello specifico sono stati evidenziati i seguenti punti: - Lo svuotamento delle assemblee generali delle singole BCC che si realizzerebbe per effetto dei poteri attribuiti alla capogruppo in materia di decisioni strategiche e nomina degli organi delle singole BCC violerebbe i principi di "adesione libera e democratica", di "controllo democratico da parte dei soci", "autonomia e indipendenza", di "partecipazione economica dei soci" ridimensionando l'interesse a diventare soci stessi; - Le Disposizioni renderebbero incerti gli effetti sulla concorrenza tra le singole BCC, che sarebbero distorti dalla disomogeneità che si creerà nella governance della capogruppo, posto che, nel sistema delle Disposizioni, le BCC più grandi e meno rischiose risulterebbero le più rappresentate. Ciò sarebbe in contrasto con il principio della "cooperazione tra cooperative" poiché la concorrenza nelle medesime aree territoriali finirebbe per favorire le BCC maggiori e più aggressive rispetto alle BCC minori. Pertanto viene proposto di prevedere che il gruppo possa limitare la concorrenza tra BCC nelle stesse aree territoriali al fine di incentivare un maggior livello di cooperazione intragruppo;	CHIARIMENTO	In via preliminare, con riferimento ai principi richiamati nel commento, si osserva che la normativa attuativa deve innanzitutto attenersi ai criteri e ai limiti posti dalla legge e a quelli derivanti dalla disciplina prudenziale europea. Ciò posto, i rilievi mossi dal rispondente riguardano vari aspetti delle Disposizioni. Con riferimento all'asserito svuotamento del ruolo delle assemblee generali delle singole BCC in conseguenza dei poteri attribuiti alla capogruppo in tema di nomine e decisioni strategiche, si fa presente che il criterio guida per la predisposizione delle norme è stato proprio quello di salvaguardare il più possibile l'autonomia assembleare delle singole BCC, nel rispetto degli obiettivi posti dalla legge. Su tali basi, il potere di nomina previsto dalla legge è stato attuato secondo un meccanismo di intervento graduale della capogruppo, che può ridursi ad un mero parere sull'idoneità dei candidati scelti in autonomia dalle BCC. Soltanto nei casi problematici tale potere potrà esprimersi nella nomina diretta o nella revoca e sostituzione di uno o più componenti degli organi. Con riferimento invece alle decisioni di rilievo strategico delle BCC e ai poteri di approvazione preventiva della capogruppo, si osserva che questi poteri sono da considerarsi parte necessaria dell'attività di direzione e coordinamento volta a individuare gli indirizzi strategici, attuare gli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare conformità alla disciplina prudenziale. Tali poteri sono, del resto, equivalenti a quelli che devono essere esercitati dalla ca-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	po, derivante dal potere di emanare istruzioni vincolanti per le BCC, potrebbe pregiudicare		pogruppo di qualsiasi gruppo bancario, anche diverso da quello cooperativo.
	l'azione delle BCC di supporto allo sviluppo locale, disattendendo il principio di "Impegno verso la collettività".		Con riferimento al tema della concorrenza, si rammenta che rientrano tra le finalità della riforma la promozione della competitività e
	Inoltre, è stato osservato che le Disposizioni andrebbero nella direzione di ridurre le BCC a poco più che semplici sportelli del gruppo con comportamenti attesi più simili a quelli delle banche nazionali rispetto a quelli tipici del credito cooperati-		dell'efficienza del sistema del credito cooperativo. La dimensione di gruppo e la possibilità di avere strategie integrate consentirà di sfruttare economie di scala anche in un'ottica di riduzione di costi e aumento della redditività.
	vo, a danno delle piccole imprese e delle famiglie a cui verrebbe negato l'accesso al credito.		Per quanto riguarda la vocazione territoriale delle BCC, questa rimarrà tale perché deriva
	In relazione al criterio di proporzionalità dei poteri della capogruppo sulla base della rischiosità delle banche aderenti, è stato sostenuto che tutte le		dalla forma cooperativa e dal principio del lo- calismo come delineati dal TUB. Le istruzioni della capogruppo non potranno andare contro i
	banche affiliate sono state trattate come soggetti potenzialmente rischiosi e molte delle norme proposte – come i poteri di nomina della capogruppo – vanno contro l'idea di gruppo <i>risk-based</i> .		vincoli di legge della mutualità prevalente né snaturare la forma cooperativa; al contrario, rientra tra i doveri della capogruppo previsti nel contratto di coesione quello di sostenere le
	I poteri della capogruppo di fissare le strategie del gruppo non sarebbero controbilanciati dalla capa-		BCC affinché realizzino le proprie finalità mutualistiche e vocazione territoriale.
	cità delle affiliate di influenzare la definizione di queste strategie. Inoltre, non vi sarebbero presidi per sanzionare la capogruppo in caso questa non		Per i chiarimenti relativi all'approccio <i>risk-based</i> si rinvia a quanto detto <i>infra</i> in corrispondenza della Sezione III.
	rispetti i doveri cooperativistici verso le banche affiliate. In tale ambito si propone di prevedere forme di vigilanza obbligatoria della natura coope-		Per quanto attiene alla capacità delle banche affiliate di orientare la capogruppo nella defini-
	rativa sia delle BCC sia del gruppo, affidate ad organismi di vigilanza competenti in materia di cooperazione, esterni e indipendenti dal gruppo.		zione delle strategie, va osservato che l'azionariato della capogruppo sarà composto in misura maggioritaria dalle BCC, le quali saranno ampiamente rappresentate negli organi
	Con riferimento alla <i>governance</i> della capogrup- po, è stato suggerito di prevedere in modo esplici- to che, anche nel caso di ingresso di investitori		di governo della capogruppo. Per quanto ri- guarda invece le forme di vigilanza ulteriori, la materia esula dal mandato attribuito alla Banca

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	terzi, il controllo rimanga sempre in capo alle BCC. Inoltre, dovrebbero essere previsti meccanismi che garantiscano negli organi della capogruppo la rappresentanza di tutte le affiliate, ad esempio disponendo la presenza obbligatoria di rappresentanti delle banche minori o istituendo votazioni ponderate.		d'Italia. Con riferimento ai commenti sulla governance della capogruppo, si ricorda nuovamente che ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a) del TUB, il capitale della capogruppo deve essere detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo. Tale soglia può essere modificata (anche in riduzione) soltanto con decreto del MEF tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.
	E' stato osservato che le specificità del gruppo cooperativo e la declinazione dei poteri della capogruppo prevista nelle Disposizioni farebbero sì che la tipologia di investitori potenzialmente interessati ad investire nella capogruppo sia limitata esclusivamente a "società-prodotto" ossia società che necessitano di reti distributive per collocare i propri prodotti. Data l'assenza di legami partecipativi nelle banche affiliate, il potenziale investitore non conseguirebbe alcun beneficio legato al valore delle partecipazioni nelle singole BCC o ai dividendi attesi da queste ultime. Diversamente, l'unico interesse per il terzo investitore consisterebbe nell'acquisire, mediante i poteri di direzione e coordinamento, il controllo della "gestione" della notevole rete commerciale (anche di sportelli) che le banche affiliate andranno a costituire. A giudizio dei rispondenti, questi incentivi andrebbero evitati in quanto incompatibili con il fine di assicurare la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo. Pertanto, sarebbe necessario ridurre al minimo il potere di gestione della capo-	CHIARIMENTO	Per quanto attiene alle osservazioni relative agli incentivi e disincentivi ad investire nella capogruppo, ci si attende che i risultati delle singole banche affiliate incideranno sulla situazione consolidata e quindi anche sul valore delle azioni della capogruppo. Relativamente ai rischi del possibile "abuso" da parte di investitori terzi, si fa presente che la capogruppo è soggetta a specifici doveri verso le banche affiliate e – come ogni gruppo di società – alla responsabilità da direzione e coordinamento. Inoltre, come già detto, la legge impone che la maggioranza del capitale della capogruppo sia mantenuto dalle banche di credito cooperativo affiliate. Con riferimento invece ai disincentivi ad investire direttamente nelle singole BCC, si fa presente che, a prescindere dalla riforma, le BCC sono società cooperative a mutualità prevalente, in cui le possibilità di investimento nel capitale sono molto limitate e l'interesse a divenire

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	gruppo sulle banche affiliate. Inoltre, l'eccessiva pervasività dei poteri della capogruppo sulle banche affiliate creerebbe un disincentivo ad investire direttamente nelle BCC, in quanto all'investimento non corrisponderebbe il potere di incidere sulla gestione della BCC. Pertanto, a parere dei rispondenti, la perdita di autonomia delle singole BCC – conseguenza di poteri della capogruppo troppo rigidi – potrebbe determinare una riduzione del patrimonio investito a livello della singola BCC.		soci riviene innanzitutto dalla partecipazione alla gestione di servizio a favore dei soci. Come previsto nelle Disposizioni, i poteri attribuiti alla capogruppo e l'appartenenza al gruppo non potranno pregiudicare il perseguimento delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo. Pertanto, si ritiene che gli incentivi ad investire nella singole BCC non solo rimarranno immutati ma potrebbero crescere alla luce dei potenziali risparmi di costi derivanti dalle economie di scala conseguibili (es. risparmi derivanti dalla centralizzazione di servizi) e per effetto dell'operare della garanzia infragruppo.
	È stato osservato che il riferimento alla mutualità risulta meramente formale, non trovando corrispondenza nel modello gestionale proposto, che priverebbe di funzioni le Federazioni e le Casse Rurali. In questo senso, le Disposizioni non sarebbero conformi all'art. 45 Costituzione.	CHIARIMENTO	Il rispetto delle finalità mutualistiche, che trova fonte nella disciplina primaria e viene ribadito nelle Disposizioni, costituisce un obbligo in capo a tutti i membri del gruppo bancario cooperativo, al pari dell'obbligo di rispettare la disciplina prudenziale.
	A conferma di quanto sopra, il rispondente afferma che nelle Disposizioni non viene fatto cenno alla coerenza delle regole di carattere finanziario con le finalità di mutualità delle BCC e nemmeno a come verrebbe risolto un eventuale conflitto tra le stesse.		Le disposizioni della Banca d'Italia (Circolare 229/1999, Titolo VII, Capitolo 1), peraltro, già disciplinano i caratteri di mutualità e localismo che caratterizzano le banche di credito cooperativo in attuazione dell'art. 35 TUB e per i profili rilevanti a fini di vigilanza.
	Allo stesso modo, mentre sono previsti meccanismi sanzionatori rispetto agli aspetti finanziari, nulla è previsto in merito all'eventuale mancato rispetto delle finalità mutualistiche.		Esula dalla competenza della Banca d'Italia prevedere meccanismi sanzionatori per l'eventuale violazione delle finalità mutualistiche, al di fuori dei profili già dalla stessa disciplinati.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	In senso analogo, un rispondente ha chiesto di esplicitare che l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo deve agevolare il conseguimento dei fini di mutualità e solidarietà delle BCC.		
	È stato osservato che l'esistenza di modelli di business omogenei nell'ambito del gruppo è condivisibile. Tuttavia, ad avviso del rispondente, si dovrebbero declinare tali modelli in modo da tenere conto dell'operatività delle BCC, diversa a seconda dei territori in cui operano.	CHIARIMENTO	Secondo le Disposizioni, l'omogeneità dei mo- delli di business, che devono essere orientati verso obiettivi coerenti con i principi cooperati- vi, è necessaria per il corretto funzionamento dei meccanismi di garanzia. La declinazione dei modelli di business verrà concretamente definita dal gruppo.
AIR	E' stato sostenuto che l'AIR si è soffermata solo su alcune delle conseguenze rivenienti dalla nascita del Gruppo bancario cooperativo, trascurando di approfondire alcuni rilevanti aspetti quali gli impatti su: i) le risorse della capogruppo; ii) il credito all'economia e le condizioni praticate nei confronti della clientela; iii) i reali benefici connessi alla capacità del gruppo di accedere al mercato dei capitali esterni. Per il primo aspetto rileverebbe in particolare l'esigenza della (costituenda) capogruppo di dotarsi di risorse umane (professionalità) e tecnologiche (procedure, sistemi applicativi, modelli interni) adeguate sotto il profilo quali-quantitativo. Da ciò discenderebbero, si sostiene, "potenziali	CHIARIMENTO	Rispetto alle considerazioni sull'analisi di impatto si osserva quanto segue. La decisione di consentire l'esercizio dell'attività bancaria cooperativa delle BCC solo attraverso l'integrazione in un gruppo bancario, con a capo una banca società per azioni, è l'esito di un lungo percorso di riflessione sull'opportunità di innovare un sistema da tempo interessato da debolezze strutturali e congiunturali. Queste ultime riflettono: un modello di business focalizzato sulla tradizionale attività al dettaglio e dunque particolarmente esposto all'andamento dell'economia reale nelle aree di riferimento; la dimensione in molti casi assai ridotta, con effetti sui costi e sulla

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	incrementi dei costi non recuperabili nel medio termine" e"impatti sul personale dipendente attualmente in forze al Sistema del Credito Cooperativo". Quanto al secondo, il rispondente si chiede quali potrebbero essere gli effetti sul credito erogato alla clientela derivanti dalla nascita del gruppo cooperativo, tenuto conto delle dinamiche dei finanziamenti erogati dalle banche locali italiane nel periodo 2007-2014 (il tasso di crescita degli impieghi per le banche in questione è stato più elevato di quello registrato dalle banche maggiori, anche se in rallentamento). Da ultimo il rispondente ritiene che la creazione del gruppo cooperativo non sia destinata a dare rilevanti benefici ai fini dell'accesso al mercato dei capitali esterni, considerati gli effetti negativi esercitati sullo stesso dal peso dei crediti deteriorati sui bilanci bancari.		capacità di innovazione; la concentrazione, a volte eccessiva, dei rischi di credito; la debole redditività che ha risentito dell'operatività tradizionale, della difficoltà di diversificare i ricavi, di una struttura dei costi rigida. Sotto il profilo patrimoniale, i fabbisogni crescenti di risorse, connessi alle pressioni di mercato e regolamentari, hanno reso improcrastinabile il cambiamento, considerata la difficoltà delle BCC di fronteggiare i fabbisogni tempestivamente per la debolezza del processo di formazione del reddito e per le specificità della forma giuridica cooperativa. Anche la <i>governance</i> ha troppo spesso mostrato profili di inadeguatezza e un'evoluzione non coerente con l'esposizione ai rischi. La soluzione identificata dal legislatore è stata pertanto quella di promuovere un maggior grado di integrazione, in cui l'appartenenza a gruppi può facilitare l'aumento dell'efficienza operativa e il ricorso al mercato per adeguare la disponibilità di capitale ai rischi. Questa soluzione è stata ritenuta idonea a contemperare le esigenze di coesione e integrazione con il mantenimento della dimensione cooperativa e della prossimità al territorio. Venendo agli specifici aspetti richiamati dal rispondente, per quanto riguarda i costi della capogruppo e le ricadute per il personale, è indubbio che l'attribuzione alla capogruppo di responsabilità di indirizzo e coordinamento comporti un aumento dei costi della capogruppo nel breve termine, sia per i fabbisogni di professionalità che per gli investimenti in pro-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			cedure, sistemi e altre soluzioni organizzative. Ai maggiori costi della capogruppo corrisponderanno tuttavia costi inferiori per il sistema del credito cooperativo complessivamente considerato. In particolare, l'aggregazione è volta a produrre recuperi di efficienza a fronte delle economie di scala derivanti, tra l'altro, dall'accentramento/condivisione di sistemi informativi e funzioni (es. controlli interni). La stessa riduzione attesa nel personale addetto non è unicamente imputabile alla creazione del gruppo dal momento che sta interessando l'intero sistema bancario ed è legato a dinamiche strutturali (es. digitalizzazione) ineludibili nel contesto competitivo.
			Per quanto attiene all'erogazione del credito alla clientela, non si può affermare che di per sé una riorganizzazione del sistema nella forma di gruppo possa portare a condizioni restrittive sul credito alla clientela. La dinamica futura del credito dipenderà piuttosto dai complessivi equilibri economico-finanziari e patrimoniali delle banche del gruppo. Si potrebbe piuttosto sostenere il contrario e cioè chela riforma avrà impatti positivi sul credito erogato alla clientela, in conseguenza di una maggiore efficienza operativa che andrebbe a rafforzare la redditività e del miglioramento delle condizioni di accesso al funding, se trasferite alla clientela (attraverso tassi e/o commissioni più basse).
			In merito all'apertura verso capitali esterni, considerati i vincoli che le BCC tuttora hanno in relazione alla loro forma giuridica, si ritiene

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO		
			che la costituzione del gruppo renderà obiettivamente più facile di adesso raccogliere il capitale. La creazione del gruppo può inoltre permettere di accentrare, e rendere quindi più efficienti, le operazioni di gestione/cessione di NPL con benefici in termini di percezione del mercato circa la solidità del gruppo e di costo del funding.		
	Commenti specifici				
	Sezione I: Disposizioni d	li carattere generale			
1. Premessa	È stato chiesto di integrare la Premessa per richiamare il concetto della proporzionalità dei poteri della capogruppo rispetto alla rischiosità delle BCC affiliate (cfr. osservazioni a Sezione III, Paragrafo 1)	CHIARIMENTO	In linea con l'impostazione complessiva della Circolare 285, si preferisce mantenere la Premessa del capitolo sintetica ed essenziale, per focalizzare le finalità e gli aspetti fondamentali della disciplina, evitando di scendere nei dettagli e negli aspetti applicativi che sono invece oggetto dei paragrafi successivi. Pertanto, la Premessa contiene soltanto un richiamo al criterio di proporzionalità, mentre la Sezione III (in particolare il sotto paragrafo 1.4) disciplina più nel dettaglio l'applicazione concreta del criterio. Si rimanda dunque alle valutazioni svolte in corrispondenza della Sezione III, Paragrafo 1, con le quali – dando riscontro alle osservazioni dei rispondenti – si forniscono chiarimenti sulle disposizioni che danno attuazione al criterio di proporzionalità dei poteri della capogruppo.		

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	È stato chiesto di integrare la Premessa per richiamare la tutela, nell'esercizio dei poteri da parte della capogruppo, non solo delle finalità mutualistiche, ma anche degli interessi dei soci delle BCC.	CHIARIMENTO	Né il TUB né le disposizioni civilistiche in materia di direzione e coordinamento (art. 2497 ss. c.c.) dispongono obblighi diretti della capogruppo di protezione degli interessi dei soci delle BCC (che nell'osservazione, peraltro, non sono meglio qualificati). Si rammenta, peraltro, che la capogruppo è chiamata a tutelare le finalità mutualistiche che connotano le BCC soggette al suo potere di direzione e coordinamento; ciò indirettamente va a beneficio dei soci delle BCC
	È stato osservato che le Disposizioni disciplinano i profili organizzativi del gruppo cooperativo in un modo che comprime eccessivamente l'autonomia contrattuale e la libertà di organizzazione imprenditoriale delle BCC. Al riguardo, si chiede un chiarimento sulla fonte normativa che consente di disciplinare in dettaglio l'organizzazione del gruppo bancario cooperativo rispetto al gruppo bancario tradizionale.	CHIARIMENTO	L'articolo 37-bis, comma 7-bis, del TUB, costituisce la fonte primaria del potere normativo della Banca d'Italia per la disciplina del gruppo bancario cooperativo, con il fine di assicurarne la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza. Tale norma si affianca agli articoli 53 e 67 del TUB, che conferiscono alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale nei confronti delle singole banche e dei gruppi bancari per tutti quei profili, ivi elencati, che rilevano ai fini della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati. In quest'ottica, la Banca d'Italia ha il potere di indirizzare e limitare l'autonomia privata nella misura in cui ciò sia necessario ad assicurare il raggiungimento dei fini alla cui tutela è istituzionalmente preposta. Per quanto riguarda l'asserita compressione dell'autonomia contrattuale e della libertà imprenditoriale delle BCC, le Disposizioni vincolano l'autonomia delle parti esclusivamente nelle materie rilevanti a fini prudenziali, oggetto di specifica disciplina, per le sole finalità di carattere prudenziale indicate dal TUB (cfr., fra l'altro, artt. 5, 37-bis, 53 e

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			67). Al di fuori di tali ambiti, proprio al fine di salvaguardare l'autonomia contrattuale e la libertà imprenditoriale dei soggetti vigilati, le Disposizioni fanno salva la facoltà delle parti di definire i contenuti del contratto di coesione e le soluzioni organizzative del gruppo per perseguire le proprie legittime finalità di impresa cooperativa (cfr., ad esempio, le previsioni della Sezione III, par. 1.8 in tema di salvaguardia della mutualità e del localismo delle BCC, di soluzioni organizzative volte a gestire i conflitti d'interesse nell'ambito del gruppo, di criteri che presiedono alla definizione del sistema di remunerazione dei servizi della capogruppo).
3. Definizioni	È stato proposto di sostituire la nomenclatura di "banche aderenti" con "banche componenti" e le nomenclature di "banca affiliata" o "banca di credito cooperativo affiliata" con quelle di " "banca aderente" o "banca di credito cooperativo aderente". Inoltre, per evitare fraintendimenti sull'attività della società a capo del sottogruppo territoriale, che non corrisponde a quella di holding finanziaria, è stato proposto di sostituire la nomenclatura "subholding" con quella di "capogruppo del sottogruppo territoriale".	IN PARTE	L'espressione "banca affiliata" è la medesima usata dal CRR, art. 10: "enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo". Si tratta, quindi, di una fattispecie di gruppo tipizzata dall'ordinamento europeo, a cui sono associati specifici e ben definiti trattamenti prudenziali (applicazione degli istituti prudenziali su base consolidata, possibilità per l'autorità competente di concedere waiver su base individuale), sempre che siano rispettate le specifiche condizioni previste dalla stessa disciplina per i gruppi della specie. L'allineamento, anche terminologico, fra la normativa nazionale e quella europea è cruciale per il successo della riforma: l'uso di espressioni diverse (es. banca aderente o banca componente) può ingenerare il dubbio che non ci si trovi nella medesima fattispecie tipizzata dalla normativa europea,

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			con conseguenti difficoltà di applicazione degli istituti prudenziali su base consolidata.
			Del resto, si ritiene che emerga chiaramente dal tenore della definizione che il termine "affiliata" non allude, in questo caso, a un rapporto di dipendenza economica o di subalternità organizzativa bensì denota (secondo l'uso della lingua italiana) l'appartenenza della BCC a una più ampia organizzazione di gruppo, in quanto impresa che autonomamente accetta di sottoporsi all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo in virtù del contratto di coesione. L'espressione "sub holding" è stata eliminata per evitare fraintendimenti sulla struttura e i compiti di tale società.
	Un rispondente ha osservato che le definizioni di "banche aderenti" e "banca affiliata" nelle Disposizioni potrebbero generare incertezza sulla possibilità, ammessa dalla legge, che la capogruppo possa controllare BCC o altre banche sulla base di un rapporto partecipativo.	CHIARIMENTO	La definizione di banche aderenti include sia la capogruppo sia le banche affiliate (ossia le banche di credito cooperativo controllate in forza del contratto di coesione). La definizione di banche affiliate invece include soltanto le banche controllate in forza del contratto di coesione, non anche la capogruppo. La possibilità per la capogruppo di controllare BCC o altre banche anche sulla base di un rapporto partecipativo è chiaramente contemplata nella Sezione II, paragrafo 1, dove si stabilisce che il gruppo bancario cooperativo è composto, inter alia, dalle altre banche, società finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo; ai sensi delle Disposizioni, per "con-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			trollo" si intendono tutte le fattispecie previste dall'art. 23 TUB.
	Sezione II: Composizione del gruppo bancario	cooperativo e requisiti della cap	pogruppo
Composizione del gruppo bancario cooperativo	Sono state proposte modifiche alla composizione del gruppo bancario cooperativo volte a riprodurre fedelmente il disposto dell'art. 37-bis, comma 1, TUB. In subordine, si chiede che venga almeno specificato che il controllo della capogruppo sulle altre banche, società finanziarie e strumentali (Sezione II, Paragrafo 1, lett. b)) è determinato ai sensi dell'art. 23 TUB.	SI	Per assicurare l'allineamento alla norma del TUB, le Disposizioni sono state modificate per limitare l'adesione al contratto di coesione alle sole BCC. Tale intervento è volto anche a confermare l'identità del gruppo cooperativo. L'unica eccezione a tale regola è costituita dalla banca a capo del sottogruppo territoriale, la quale potrà aderire al contratto di coesione per essere soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo, a prescindere dal suo assetto proprietario (potendo il suo capitale essere detenuto sia dalle BCC sia dalla capogruppo).
	essere ammesse al gruppo cooperativo le banche (non BCC) che non siano controllate dalla capogruppo ai sensi dell'art. 23 TUB.		Per quanto riguarda il richiamo all'art. 23 TUB, si rammenta che nelle Definizioni (Paragrafo 3, Sezione I) è già contenuta la definizione di "controllo", che riguarda "se non diversamente indicato, le situazioni previste dall'art. 23 TUB".
2. Capogruppo	E' stato proposto di estendere il novero di attività che la capogruppo può affidare a società del gruppo. A tal fine, alla lettera f) della Sezione II, Paragrafo 2, è stato suggerito di eliminare l'inciso	CHIARIMENTO	Solo la capogruppo può esercitare i poteri di direzione e coordinamento e questi non sono in alcun modo delegabili ad altri, neanche internamente al gruppo. Una differente interpre-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	"limitatamente a compiti di supporto operativo".		tazione non sarebbe in linea con l'impostazione della normativa primaria sul gruppo cooperativo.
	È stato chiesto di specificare che per le "articolazioni territoriali" vi sia la possibilità di esercitare talune attività di direzione e coordinamento. Tale precisazione sarebbe funzionale a chiarire che la funzione di supporto operativo della capogruppo è riservata al "sottogruppo territoriale". Ad avviso del rispondente, ciò sarebbe coerente con quanto riportato nella parte introduttiva delle Disposizioni.	CHIARIMENTO	Come risulta dalle Disposizioni, i poteri di direzione e coordinamento della capogruppo non sono delegabili né esternalizzabili. Le articolazioni territoriali sono strutture eventuali, di cui la capogruppo può avvalersi limitatamente a compiti di supporto operativo. In coerenza con quanto precede, la società a capo del sottogruppo territoriale può svolgere funzioni di supporto della capogruppo per l'attività di indirizzo e monitoraggio delle banche del sottogruppo. Come chiarito nella parte introduttiva delle Disposizioni, questa società può svolgere, oltre a dette funzioni di supporto operativo, anche le operazioni e le attività tipiche di una banca.
	È stato proposto di inserire alla fine del Paragrafo 2 un capoverso per esplicitare il concetto secondo cui la capogruppo opera al servizio delle BCC affiliate anche allo scopo di rendere la loro attività più completa, intensa ed efficace.	CHIARIMENTO	Si rammenta che rientra tra i doveri della ca- pogruppo, come disciplinati nel par. 1.8 della Sezione III, quello di promuovere la competiti- vità e l'efficienza delle BCC attraverso un'offerta di prodotti, servizi, soluzioni organiz- zative e tecnologiche adeguata alle esigenze del mercato.
	È stato chiesto di chiarire la natura delle "articolazioni territoriali". Inoltre, si chiede che la capogruppo possa esternalizzare alle Federazioni atti-	NO	Le articolazioni territoriali – peraltro, solo eventuali – sono emanazione diretta della capogruppo (es. sue sedi secondarie) e possono

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	vità di assistenza e consulenza non coperte dalla riserva di legge per l'esercizio dell'attività bancaria.		perciò svolgere funzioni di supporto operativo della capogruppo. Va da sé che le articolazioni territoriali della capogruppo non si sovrappongono né coincidono con le attuali Federazioni locali.
	Analogamente altri rispondenti hanno sostenuto che le disposizioni in consultazione "stravolgono" l'attuale organizzazione delle BCC riservando alla sola capogruppo attività e compiti oggi svolti dal versante associativo che, nel corso degli anni, ha supportato le BCC sopperendo ai limiti connessi alle loro limitate dimensioni. Alla luce di ciò andrebbe valorizzato maggiormente quanto previsto nelle Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali e ai sotto gruppo territoriali.		L'eventuale esternalizzazione di attività di assistenza e consulenza (non attinenti all'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento) non riservate a determinate categorie di soggetti rientra nella normativa di vigilanza in materia di esternalizzazione applicabile a tutti i gruppi bancari e nelle specifiche previsioni delle disposizioni in esame in materia di esternalizzazione dei controlli interni da parte delle banche del gruppo.
	È stato chiesto di fornire ulteriori dettagli in merito alla composizione del consiglio di amministrazione della capogruppo, quali ad es. il numero dei componenti, il numero di componenti indipendenti, incompatibilità con ruoli nell'ambito delle banche affiliate.	IN PARTE	Le Disposizioni già contengono previsioni relative alla composizione degli organi di amministrazione e controllo della capogruppo. I profili non disciplinati sono demandati all'autonomia privata nel rispetto della disciplina primaria e regolamentare vigente.
	È stata proposta un'integrazione (sia del paragra- fo 2 sia del paragrafo 5.1 della Sezione II) per prevedere che, qualora la società capogruppo sia una società già esistente, la formazione giuridica nuova del gruppo bancario cooperativo costituisca giusta causa di revoca dell'incarico affidato al soggetto che svolge la revisione legale della so-	CHIARIMENTO	L'integrazione proposta esula dal mandato attribuito alla Banca d'Italia. Le Disposizioni non possono disciplinare aspetti che sono oggetto di altre discipline di competenza di altre autorità.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	cietà capogruppo. Secondo quanto osservato, ta- le previsione sostanzierebbe l'articolo 4, comma 1, lett. a), del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 261/2012, ai sensi del quale costi- tuisce giusta causa di revoca dell'incarico di revi- sione legale "il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il con- trollo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo". Nello specifi- co, la giusta causa di revoca sarebbe integrata proprio dalla creazione del nuovo gruppo bancario cooperativo e dal fatto che, ai sensi della riforma, le BCC dovranno detenere complessivamente una partecipazione maggioritaria nella capogrup- po.		
3. Società del gruppo	È stato proposto di inserire un nuovo sotto- paragrafo per stabilire un limite dimensionale al gruppo bancario cooperativo. Nello specifico è stato proposto di prevedere che il numero massi- mo di banche del gruppo non sia superiore a 33 e, in ogni caso, che vi sia un limite di attivo per ogni gruppo non superiore – a livello individuale o consolidato – a 8 miliardi di Euro. La proposta risponderebbe alle seguenti finalità: i) promuovere e tutelare la concorrenza; ii) assicu- rare la competitività e l'efficienza del gruppo ban- cario cooperativo; iii) raccordare la riforma delle BCC con la disciplina applicabile alle banche po- polari.	CHIARIMENTO	Il tema dei limiti dimensionali non può in questa sede essere affrontato compiutamente in quanto esula dal mandato attuativo rimesso alla Banca d'Italia. Un limite dimensionale non è esplicitamente contemplato nella legge, la quale si limita ad attribuire al MEF la facoltà di stabilire un numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo ma non anche un limite dimensionale massimo, né in termini di numerosità delle BCC né in termini di dimensioni dell'attivo. Ciò posto, ci si limita ad osservare, nel merito, che l'art. 29 TUB ha confermato la forma cooperativa delle banche popolari pur se queste (a differenza delle BCC) non sono tenute a rispet-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	Più in generale, sono stati espressi dubbi sul fatto che la creazione di un unico gruppo composto da un elevato numero di banche possa effettivamente favorire la concorrenza e ridurre la concentra-		tare precisi parametri normativi di mutualità prevalente. Viceversa, le BCC, indipendentemente dalle dimensioni, devono sempre rispettare i criteri di mutualità prevalente.
	zione. Al contrario, è stato sostenuto che il cre- scere delle dimensioni non potrà che aumentare la complessità organizzativa e i relativi costi, compromettendo l'efficienza e la competitività del gruppo stesso.		Con riferimento alle osservazioni in tema di tu- tela della concorrenza, di competitività ed effi- cienza del gruppo bancario cooperativo, di concentrazione del sistema, si fa rinvio ai commenti sulle analoghe osservazioni concer-
	Inoltre, l'estensione anche ai gruppi di BCC della soglia attualmente applicabile alle banche popolari sarebbe giustificata dal momento che la Riforma avrebbe di fatto vanificato i due elementi caratterizzanti le banche di credito cooperativo rispetto alle banche popolari, ossia il vincolo territoriale e la mutualità prevalente. A giudizio del rispondente, il vincolo territoriale verrebbe meno poiché, in uno schema di tesoreria accentrata nella capogruppo, la raccolta presso soci effettuata presso un dato territorio potrebbe essere impiegata per finanziare attività in un territorio diverso. Inoltre, la mutualità anziché esplicarsi verso i soci della cooperativa si trasformerebbe, per effetto del contratto di coesione e della garanzia intra-gruppo, in mutualità esterna verso le banche del gruppo. In ogni caso, la legge di riforma delle banche popolari avrebbe introdotto una presunzione assoluta e inderogabile di perdita della mutualità al raggiungimento di determinate dimensioni (i.e. oltre gli 8 miliardi di attivo). Ciò, a giudizio del rispondente,		nenti l'AIR. Infine, riguardo ai presunti disincentivi all'ingresso di nuovi investitori derivanti dalla soglia minima del 50% del capitale della capogruppo che deve essere posseduto da BCC, si fa presente che la legge attribuisce al MEF il potere di prevedere una diversa soglia di partecipazione, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.
	dovrebbe rilevare anche per le banche di credito cooperativo che superano dette soglie. Infine, è stato osservato che la concentrazione del sistema bancario su pochi gruppi di grandi dimen-		

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	sioni aumenta il rischio sistemico, e, qualora dovessero manifestarsi esigenze di ricapitalizzazione a livello di gruppo, l'entrata di investitori "terzi" sarebbe scoraggiata dal fatto che essi non potranno mai superare la maggioranza assoluta del capitale (essendo per legge riservata alle banche affilate).		
	È stato chiesto di chiarire nelle Disposizioni che le BCC che siano a capo di un gruppo bancario debbano sciogliersi dallo stesso prima di aderire al gruppo cooperativo.	CHIARIMENTO	In applicazione di norme generali, all'atto dell'iscrizione della BCC nel gruppo bancario cooperativo sarà automaticamente cancellato dall'albo dei gruppi il preesistente gruppo bancario facente capo alla stessa BCC.
4. Sottogruppi territoriali	È stato segnalato che le Disposizioni (in particolare la Sezione IV, Paragrafo 1 ove si prevede "laddove la capogruppo intenda costituire sottogruppi territoriali") farebbero presumere che l'eventuale sottogruppo territoriale con al vertice la sub-holding costituita in forma di s.p.a. bancaria possa essere costituito soltanto per iniziativa della capogruppo. Ciò non sarebbe perfettamente in linea con la norma primaria (art. 37-bis, comma 1, lettera c-bis, TUB) la quale si limita ad affermare che la sub-holding territoriale è sottoposta alla direzione e coordinamento della capogruppo. Pertanto è stato chiesto di modificare la lettera a) del Paragrafo 1, Sezione IV, per chiarire che l'iniziativa di costituzione dei sottogruppi territoriali può avvenire anche ad opera delle banche affilia-	SI	Si ritiene di accogliere la proposta di modifica con l'utilizzo di una terminologia più neutrale, che non metta in dubbio la possibilità per le BCC di assumere l'iniziativa per la costituzione di un sottogruppo territoriale. Resta in ogni caso fermo che la società a capo del sottogruppo territoriale, comunque partecipata, potrà aderire al contratto di coesione.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	te e non esclusivamente su iniziativa della capo- gruppo.		
	Con riferimento alle dimensioni minime del sotto-gruppo territoriale, è stato segnalato un disallineamento tra le Disposizioni e la relazione introduttiva. Mentre nel primo si fa riferimento ad almeno il 10% del totale della somma dell'attivo delle BCC, nella relazione introduttiva si fa riferimento al 10% dei <i>Risk Weighted Assets</i> . Un rispondente chiede di riferire il 10% ai RWA.	IN PARTE	Il rilievo è giusto e il disallineamento è stato corretto. Vale il contenuto delle Disposizioni per cui, con riferimento alle dimensioni minime del sottogruppo territoriale, si fa riferimento al 10% della somma del totale dell'attivo delle banche affiliate. Si preferisce per semplicità di calcolo fare riferimento al totale dell'attivo rispetto all'RWA, anche tenuto conto del fatto che l'istituzione di un sottogruppo territoriale prescinde dalla rischiosità delle singole affiliate, trattandosi di una mera scelta organizzativa.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	In generale, è stato osservato che il modello di gruppo delineato nelle Disposizioni (ultimo capoverso del Paragrafo 4) risulta eccessivamente accentrato anche rispetto agli altri soggetti partecipanti al gruppo diversi dalle BCC affiliate. In particolare, alla sub-holding territoriale viene affidato soltanto un mero compito di supporto operativo nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento. Analogamente, un rispondente ha espresso disapprovazione per la scelta di limitare il ruolo della società a capo del sottogruppo territoriale (cd. sub-holding) al mero supporto della capogruppo per l'attività di direzione e coordinamento, negandole un più ampio ruolo di compartecipazione al processo di elaborazione delle decisioni di indirizzo e strategiche della capogruppo. A giudizio del rispondente, le sub-holding, in forza della loro posizione peculiare all'interno del gruppo, potrebbero positivamente contribuire a conciliare obiettivi e legittime istanze di diverse BCC e svolgere un ruolo di mediazione anche rispetto agli obiettivi della capogruppo.	CHIARIMENTI	Si fa rinvio alle valutazioni espresse sull'esclusiva spettanza alla capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento e sul ruolo di supporto operativo della società a capo di un sottogruppo territoriale. Al di fuori delle attività espressione del potere di direzione e coordinamento, non si hanno obiezioni ad estendere anche alle società del gruppo – inclusa la società a capo del sottogruppo territoriale – la possibilità di svolgere come <i>outsourcee</i> altre funzioni, quali quelle di controllo interno (sul punto, si vedano le modifiche apportate al paragrafo 1.3 della Sezione III).

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	Sono stati formulati alcuni suggerimenti in merito ai sottogruppi territoriali, quali: (i) la possibilità di definire già in fase di costituzione del gruppo bancario i sottogruppi territoriali, le regole per la loro creazione, l'elenco dei compiti che potranno svolgere; (ii) l'opportunità di ampliare la possibilità di costituire un sottogruppo territoriale non solo tra le BCC affiliate di una stessa regione o di regioni limitrofe, ma anche di altre zone geografiche; (iii) la possibilità di sostituire il 10% della somma del totale dell'attivo delle BCC affiliate con il 10% delle RWA delle BCC affiliate. Vengono inoltre posti alcuni quesiti, quali: (a) come si inserisce la creazione del sottogruppo territoriale nel patto di coesione; (b) se vi sarà un patto di coesione specifico tra la sub-holding e la capogruppo; (c) come sarà regolato il rapporto tra la sub-holding e le BCC affiliate (es. tramite un patto di coesione)	CHIARIMENTO	Quanto ai suggerimenti formulati in merito ai sottogruppi territoriali, si confermano le norme pubblicate in consultazione, che rispondono a imprescindibili esigenze prudenziali e di vigilanza. Gli altri profili richiamati dal rispondente saranno oggetto di valutazione, caso per caso, nel procedimento amministrativo di costituzione del gruppo.
5. Gruppo Provinciale	È stato rilevato un non perfetto coordinamento tra l'articolo 37-bis, comma 1-bis, TUB, di cui le Disposizioni in consultazione costituiscono attuazione disciplinando il "gruppo provinciale", e la normativa relativa alle "banche a carattere regionale" costituite nella regione Trentino-Alto Adige, e in particolare il d.P.R. 670/1972 e il d.P.R. 234/1977. Al riguardo, stante il rango costituzionale delle norme da ultimo citate, è stato proposto di: (i) inserire il d.P.R. 234/1977 tra le fonti normative delle Disposizioni; (ii) consentire alle BCC apparte-	IN PARTE	Si ritiene necessario, in prima istanza, fornire un chiarimento sul rapporto tra l'articolo 37-bis, comma 1-bis, TUB e le citate disposizioni relative alla potestà del Trentino-Alto Adige. L'articolo 37-bis, comma 1-bis, TUB detta i requisiti richiesti alle BCC aventi sede nelle province di Trento e Bolzano per costituire e aderire al "gruppo provinciale". In quest'ottica, la norma del TUB e le Disposizioni in commento sul gruppo provinciale non interferiscono con altre disposizioni concernenti le BCC, che ri-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	nenti al gruppo provinciale aventi la sede legale e le succursali nella stessa provincia autonoma (Trento o Bolzano) la possibilità di avere succursali in province limitrofe a tale provincia, in numero pari a una se la banca dispone complessivamente di meno di tre succursali o in numero pari a due se la banca dispone complessivamente di più di tre succursali. Tali condizioni sono infatti le stesse previste per definire le banche a carattere regionale dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.P.R. 234/1977. Nel caso in cui la proposta riformulazione non fosse accolta, i rispondenti, sostenendo l'applicazione del principio di irretroattività della legge, chiedono che le BCC appartenenti al gruppo provinciale che non rispettino i requisiti di competenza territoriale e prevalenza di cui alla Sezione II, paragrafo 5.2, lettere b) e c) al momento di entrata in vigore delle Disposizioni, possano continuare a mantenere le succursali al di fuori del territorio della provincia autonoma e la zona di competenza territoriale esistenti a tale data. Sempre con riferimento ai limiti di operatività e competenza territoriale del gruppo provinciale (cfr. Sezione II, Paragrafo 5.2, lettera c)), è stato osservato come tali limiti, relativamente ad alcune realtà (in particolare la provincia di Bolzano), siano eccessivamente stringenti e comporterebbero la dismissione di attività e succursali avviate fuori dalla provincia.		mangano valide e applicabili. In questo senso, l'ambito di applicazione del d.P.R. 670/1972 e del d.P.R. 234/1977 e le competenze ivi attribuite alla regione Trentino-Alto Adige non vengono alterate. A conferma di ciò sta anche il dato letterale: l'articolo 37-bis, comma 1-bis, TUB fa riferimento alle "banche di credito cooperativo aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma", mentre il d.P.R. 234/1977 (art. 2) disciplina le "banche a carattere regionale". Le due fattispecie, pertanto, non risultano coincidenti, essendo funzionali a diverse discipline. Tanto premesso, dalla normativa primaria emerge chiaramente come il legislatore abbia inteso creare due categorie di gruppi bancari cooperativi, affiancando al gruppo cooperativo "ordinario", il gruppo provinciale. Quest'ultimo si caratterizza, distinguendosi dal primo, per una maggiore connotazione territoriale (secondo criteri fissati direttamente nella legge), alla quale corrisponde una maggiore flessibilità nelle forme istitutive del gruppo, essendo la capogruppo soggetta ad un requisito minimo di patrimonializzazione notevolmente inferiore rispetto a quello della capogruppo del gruppo cooperativo "ordinario" e potendo la stessa essere costituita anche in forma di banca popolare. Ciò posto, le banche di credito cooperativo che non intendono far parte del gruppo provinciale restano libere di aderire ad un gruppo ordinario, soggiacendo alle regole generali (siano esse regionali o nazionali) sui limiti all'attività, le quali, come detto, restano impre-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			giudicate. Fermo quanto sopra, accogliendo in parte le istanze avanzate, in sede di prima applicazione delle norme sul gruppo provinciale, le BCC che abbiano un'operatività e una competenza territoriale eccedenti l'ambito provinciale potranno comunque entrare a fare parte del gruppo provinciale. Le Disposizioni prevedono un periodo adeguato (60 mesi) per rientrare entro i limiti di cui alla Sezione II, paragrafo 5.2, lettere b) e c). Non si reputa di poter accogliere la proposta che preveda un'esenzione "sine die", perché costituirebbe una violazione perpetua di una norma di legge.
	E' stato sostenuto che le Disposizioni creano di fatto due categorie di BCC. Nella prima categoria sarebbero ricomprese le BCC aderenti al gruppo bancario cooperativo, come disciplinato ai paragrafi 1-3 della Sezione II, che continuerebbero ad applicare le regole sull'operatività e la competenza territoriale che trovano fonte nell'art. 35 TUB. Nella seconda categoria ricadrebbero invece le BCC aderenti al gruppo provinciale, come disciplinato al paragrafo 5.2 della Sezione II in conformità all'art. 37-bis, comma 1-bis, TUB, con un ambito di competenza territoriale più ristretto rispetto alle BCC della prima categoria. Questa ripartizione sarebbe in contrasto, ad avviso del rispondente, che non elabora ulteriormente le motivazioni, con i principi costituzionali di uguaglianza e libera iniziativa economica. Interferirebbe inoltre con la potestà legislativa della re-	CHIARIMENTO	Come già chiarito, l'art. 37-bis, comma 1-bis, TUB non modifica il campo di applicazione di altre vigenti disposizioni che regolano le BCC. Le regole sull'operatività e la competenza territoriale di cui all'art. 35 TUB (attuate dal Titolo VII, Capitolo 1 della Circolare 229/1999) rimangono valide e applicabili a tutte le BCC. Allo stesso modo, l'art. 37-bis, comma 1-bis, TUB e le Disposizioni non incidono sulla potestà legislativa conferita alla regione Trentino Alto-Adige, ma si limitano a disciplinare le condizioni di adesione e permanenza al gruppo provinciale per quelle BCC che, siano esse o meno "banche a carattere regionale", intendano farne parte.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	gione Trentino-Alto Adige in merito alla disciplina delle banche a carattere regionale.		
	Al riguardo, si propone di adeguare la nozione di competenza territoriale e di operatività di cui alle lettere b) e c) del Paragrafo 5.2 della Sezione II alla disciplina prevista dall'art. 35 TUB, così da eliminare l'asserita disparità di trattamento.		
	In conclusione, si afferma che la stessa legge di riforma n. 49/2016 si pone in contrasto con altre norme primarie, anche di rango costituzionale, in particolare con l'art. 45 della Costituzione.		
	È stato sostenuto che la previsione per cui la capogruppo di un gruppo provinciale può essere costituita anche in forma di banca popolare (oltre che di società per azioni) è inopportuna poiché porrebbe delle questioni di legittimità costituzionale e sarebbe incoerente rispetto ad altri aspetti della riforma, tra cui la rimozione della possibilità per le BCC di fondersi e trasformarsi in banche popolari e la previsione che in caso di recesso o esclusione dal gruppo cooperativo, la BCC uscente possa soltanto liquidarsi o diventare una società per azioni.	CHIARIMENTO	È direttamente la legge a permettere che la capogruppo del gruppo provinciale possa essere costituita in forma di banca popolare (l'art. 37-bis, comma 2-bis, TUB richiama le forme di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), TUB). Le Disposizioni attuative non possono, quindi, escludere questa categoria di banche.
	Sezione III: Contratto di coes	ione e garanzia in solido	
Contenuto minimo del co tratto di coesione	È stato sostenuto che le Disposizioni restringono gli spazi di autonomia contrattuale e organizzativa	CHIARIMENTO	L'articolo 37-bis, comma 7-bis, del TUB, attri- buisce alla Banca d'Italia la responsabilità di

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	della capogruppo e delle banche affiliate. In parti- colare i contenuti minimi del contratto di coesione si estendono a prevedere i principi e i criteri che devono ispirare la disciplina contrattuale e a di- sciplinare in modo particolarmente dettagliato i principali profili di governo, gestione e controllo della capogruppo, delle banche affiliate e del gruppo, comprimendo eccessivamente gli ambiti di autoregolamentazione. Ne risulta che i poteri attribuiti alla capogruppo, disciplinati nel contratto di coesione, risultano più incisivi e pregnanti ri- spetto a quelli previsti per le capogruppo dei		dettare disposizioni attuative della disciplina del gruppo bancario cooperativo, con particolare riferimento, tra l'altro, ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo e al contenuto minimo del contratto di coesione. Un mandato così definito non è previsto per le discipline in materia di gruppi bancari e controlli interni di gruppo (entrambe contenute nella Circolare 285), le cui disposizioni attuative trovano fondamento nei poteri della Banca d'Italia di vigilanza regolamentare sulle banche e sui gruppi bancari (artt. 53 e 67 TUB).
	gruppi bancari in generale. È stato altresì osservato che la riduzione degli spazi di autonomia per le singole BCC emergenti dalle Disposizioni risulterebbe in contraddizione con la normativa primaria contenuta nel TUB, che continuerebbe a riconoscere alle BCC piena autonomia giuridica.		Questa diversa estensione del mandato attuativo conferito alla Banca d'Italia trova una giustificazione sostanziale, come spiegato di seguito. Nella disciplina generale sui gruppi bancari, una delle condizioni affinché possa ritenersi esistente un gruppo bancario vigilato su base consolidata è che la capogruppo abbia il potere di direzione e coordinamento sulle società controllate (cfr. articolo 61, comma 4, TUB). In
	Un altro rispondente ha proposto varie modifiche ai diversi paragrafi della Sezione III, volte a ridurre i poteri attribuiti alla capogruppo, i quali – a parere dello stesso rispondente – andrebbero a privare le singole banche aderenti della libertà di impresa. Ciò non sarebbe giustificato poiché il gruppo andrà a costituirsi non per volontà negoziale ma per imposizione normativa. Nello specifico, è stato proposto quanto segue: — il paragrafo 1 verrebbe modificato per elimi-		una situazione di controllo partecipativo, le attività in cui si concretizza il potere di direzione e coordinamento non necessitano di essere esplicitate su un piano normativo o contrattuale, in quanto tali poteri sono anzitutto diretta espressione del potere della capogruppo di esprimere la maggioranza nell'assemblea delle società controllate (quantomeno sotto forma di influenza dominante). Diversamente, ove non sussista un controllo di tipo partecipativo, affinché la condizione d'esistenza prima richiamata possa ritenersi soddisfatta, è necessario

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	nare totalmente il primo capoverso (nel quale si richiamano la sottoposizione delle BCC alla direzione e coordinamento della capogruppo e i doveri di quest'ultima verso le banche affiliate) e il sesto capoverso (relativo al potere della capogruppo di emanare istruzioni vincolanti verso le banche affiliate). Inoltre, il quarto capoverso verrebbe modificato per eliminare i riferimenti ai poteri di nomina della capogruppo e al ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate. - Il sotto-paragrafo 1.2 in materia di nomina degli organi delle banche affiliate verrebbe eliminato. - Il sotto-paragrafo 1.3 in materia di controlli interni e sistemi informativi verrebbe modificato relativamente al ruolo della capogruppo in determinati ambiti di attività delle banche affiliate (politiche di concessione del credito, esposizione a rischi finanziari, decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, gestione dei conflitti di interesse), mantenendo soltanto i riferimenti generali ed eliminando le specificazioni. - Il sotto-paragrafo 1.6 in materia di decisioni di rilievo strategico verrebbe eliminato.		che i poteri della capogruppo espressione della direzione e coordinamento siano – quantomeno nel loro contenuto minimo – specificamente disciplinati nei confronti delle entità che decidono di sottoporsi a tali poteri. Per quanto sopra esposto, le osservazioni e le proposte di modifica dei rispondenti non possono essere condivise. Infatti, i poteri attribuiti alla capogruppo del gruppo bancario cooperativo corrispondono a poteri che la capogruppo di qualsiasi gruppo bancario "ordinario" può legittimamente esercitare in forza della posizione maggioritaria che può esprimere.
	E' stato sostenuto che il principio di proporzionali- tà dei poteri di direzione e coordinamento da par- te della capogruppo rispetto alla rischiosità delle	IN PARTE	Alla luce dei commenti ricevuti in tema di pro- porzionalità dei poteri della capogruppo, le Di- sposizioni sono state chiarite per precisare

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	banche aderenti (c.d. approccio <i>risk based</i>) trova nelle Disposizioni un'applicazione eccessivamente limitata. Essendo il gruppo costituito su base contrattuale e non partecipativa, il livello di autonomia di ciascuna banca affiliata dovrebbe essere ancorato, ad avviso del rispondente, al suo grado di rischio. Ne discende che l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo incontrerebbe un limite nel grado di rischio di ciascuna componente del gruppo. Più specificamente, secondo il rispondente le Disposizioni sembrerebbero riservare l'applicazione	(Si/No/In parte/Chiarimento)	meglio come tale criterio andrà ad operare. Innanzitutto occorre distinguere tra le materie direttamente rilevanti per le finalità prudenziali (i.e. le aree indicate nei successivi alinea da 1° a 5° del paragrafo 1 e specificate nei paragrafi da 1.1 a 1.7) e le altre. Nel caso delle prime, l'attività della capogruppo per l'esercizio della direzione e coordinamento non può che avere riguardo a tutte le banche del gruppo. Diversamente, infatti, verrebbe meno lo stesso concetto di gruppo. E ciò
	del principio di proporzionalità alle sole azioni di controllo, intervento e sanzione della capogruppo e ciò non sarebbe perfettamente conforme al disposto dell'articolo 37-bis, comma 3, del TUB. Alla luce di quanto sopra, è stato suggerito di integrare il Paragrafo 1 della Sezione III, affermando in generale (e quindi per ogni circostanza) il concetto della proporzionalità nell'esercizio dei poteri della capogruppo in relazione alla rischiosità delle BCC affiliate.		è assolutamente imprescindibile al fine di assi- curare il rispetto delle norme prudenziali e del- le richieste dell'autorità di supervisione. In questo caso, quindi, il principio di proporziona- lità vale a modulare l'intensità dell'attività di controllo, intervento e sanzione da parte della capogruppo come previsto nel paragrafo 1.4. Nelle altre materie (i.e. quelle non direttamente rilevanti per le finalità prudenziali, quindi diver- se da quelle indicate sopra), la concreta tradu- zione del principio di proporzionalità nel con-
	In subordine, è stato chiesto che il principio di proporzionalità applicato secondo un approccio <i>risk based</i> nell'esercizio dei poteri della capogruppo venga specificato in corrispondenza di ciascun paragrafo e comunque nella Sezione III, Paragrafi 1.2 (nomina degli organi delle banche affiliate), 1.6 (decisioni di rilievo strategico), 1.8 (nella parte relativa ai criteri di compensazione dei vantaggi) e 2 (caratteristiche della garanzia nella parte relativa alla contribuzione di mezzi finanziari da parte di ciascuna BCC alla capogruppo).		tratto di coesione è rimessa all'autonomia di parti, nel rispetto dei principi e criteri ev tualmente stabiliti dalle Disposizioni (il rifmento va, in particolare, ai principi sui do della capogruppo e ai vantaggi compensativi cui al par. 1.8). Quanto al rilievo sulla necessità che, per re la generale, le decisioni della capogruppo vono essere contraddistinte da idoneità, cessarietà e adeguatezza, le Disposizioni richiamano i principi di corretta gestione

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	Sempre in tema di proporzionalità, è stato chiesto che le Disposizioni declinino il principio <i>risk-based</i> come criterio generale di classificazione delle BCC, così che l'autonomia gestionale e l'intensità dei controlli siano proporzionati al livello di rischiosità della singola banca, in modo da conferire maggiore autonomia gestionale alle BCC che si sono dimostrate più virtuose.		prenditoriale nell'esercizio della direzione e coordinamento, a cui la capogruppo deve conformare il proprio comportamento e per il rispetto dei quali è responsabile. Non si ritengono necessarie ulteriori specificazioni di dettaglio.
	Allo stesso modo, è stato osservato che con riferimento al carattere vincolante delle disposizioni e agli strumenti di intervento non si fa alcun cenno né al principio di proporzionalità né alla rischiosità delle banche affiliate.		
	È stato proposto di prevedere nelle Disposizioni che le singole BCC siano sottoposte, da parte della capogruppo, a una classificazione da 5 (le migliori) a 1 e che, per ciascuna classe, venga determinato, applicando il principio di proporzionalità, il grado di autonomia che può essere attribuita a ciascuno, regolando parallelamente l'incisività degli interventi della capogruppo. Al riguardo, inoltre, è stato suggerito di specificare che obiettivo della capogruppo sia di portare ciascuna BCC a un livello non inferiore a 4.		
	Un altro rispondente, asserendo la non conformità delle Disposizioni all'art. 37-bis, comma 3, TUB,		

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	ha chiesto di riferire il principio di proporzionalità basato sul sistema di early warning non solo ai poteri di controllo, intervento e sanzione della capogruppo, ma anche all'esercizio dei poteri strategici, gestionali e operativi.		
	Un rispondente ha affermato la genericità del richiamo alla proporzionalità contenuto nelle Disposizioni, chiedendo di precisare che le decisioni adottate dalla capogruppo devono, come regola, essere contraddistinte da idoneità, necessarietà, adeguatezza e che i poteri della capogruppo sono ancorati al livello di rischiosità delle singole BCC aderenti. La generica enunciazione del principio di proporzionalità pregiudicherebbe infatti il diritto di difesa delle singole BCC.		
	Un altro rispondente ha osservato che l'approccio risk-based proposto nelle Disposizioni si caratte-rizzerebbe esclusivamente in senso negativo, in quanto si focalizza soltanto sui maggiori poteri di intervento verso le BCC più rischiose, senza prevedere altresì meccanismi "premianti" per le BCC più meritevoli.		
	Alcuni rispondenti, riconoscendo la necessità che sia garantita l'esistenza di una situazione di controllo ai sensi dello IFRS 10 (come disposto dall'art. 37-bis, comma 1, lett. a, TUB), chiedono se non sia in ogni caso possibile tenere maggiormente in considerazione il principio di proporzionalità, onde evitare uno svuotamento sostanziale		

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	di funzioni delle singole BCC (Paragrafo 1).		
	Un rispondente ha chiesto di spiegare meglio, anche mediante qualche esemplificazione, l'inciso tra parentesi alla fine del terzo capoverso del paragrafo 1: "oltre che alle risultanze della complessiva attività di controllo e ai risultati degli interventi già posti in essere".	CHIARIMENTO	In attuazione del principio di proporzionalità dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo verso le banche affiliate, l'azione di controllo, intervento e sanzione deve essere correlata non solo ai rischi assunti da ciascuna banca affiliata (come risultante dai sistemi di early warning), ma deve anche tener conto dei risultati dei controlli effettuati in precedenza (come ad esempio controlli di compliance o ispezioni interne) e degli interventi correttivi già intrapresi.
	È stato chiesto di richiamare al Paragrafo 1 il rispetto, da parte della capogruppo, dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di cui all'art. 2497 c.c. È stata anche suggerita una formulazione in tal senso.	CHIARIMENTO	Il principio di corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento in conformità dell'art. 2497 c.c. è già presente nelle Disposizioni (cfr. Sezione III, par. 1.8). Il medesimo principio è richiamato in altre discipline di vigilanza applicabili al gruppo bancario cooperativo, segnatamente nella disciplina generale del gruppo bancario e nella disciplina dei controlli interni.
	Con riferimento all'ultimo alinea del Paragrafo 1 della Sezione III è stato suggerito di collocare il riferimento ai doveri e alle responsabilità della capogruppo, e ai criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi in un paragrafo autonomo.	SI	Si ritiene di accogliere la proposta, utile per maggiore chiarezza espositiva.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	СОММЕНТО
	La previsione per cui le disposizioni a carattere vincolante sono emanate dagli organi e dall'alta direzione della capogruppo e sono indirizzate ai corrispondenti organi e funzioni delle banche affiliate è stata ritenuta essere non in linea con l'autonomia giuridica delle banche affiliate. Più specificamente, è stato sostenuto che, contrariamente alle <i>Guidelines on Internal Governance</i> dell'EBA del settembre 2011 che mantengono la responsabilità degli organi amministrativi delle banche affiliate nella verifica delle decisioni adottate a livello di gruppo, le Disposizioni non terrebbero adeguatamente conto dell'autonomia delle banche affiliate e dei relativi organi. È stato inoltre ritenuto che la declinazione di tali poteri non appare essere coerente con le <i>Guidelines regarding revised Art. 3 of Directive 2006/48/EC</i> del CEBS del 2010 che, ad avviso del rispondente, non sembrerebbero riferirsi agli organi di amministrazione e di controllo. Alla luce di quanto sopra è stato chiesto di sopprimere l'ultimo periodo del sesto capoverso del Paragrafo 1 della Sezione III ("Le disposizioni a carattere vincolante sono emanate dagli organi della capogruppo") oppure di renderlo strettamente allineato alle sopracitate <i>Guidelines</i> del CEBS. Nel caso in cui la richiesta di soppressione non sia accolta, viene proposta una formulazione alternativa per cui il contratto di coesione, al riguardo, si limiti a prevedere la possibilità che l'alta direzione della capogruppo possa impartire istruzioni alle corrispondenti funzioni delle banche del	NO	La richiesta di soppressione e la formulazione alternativa non possono essere accolte per i motivi che seguono. 1. Nel gruppo bancario cooperativo, analogamente ad ogni gruppo bancario ordinario, lo statuto delle banche appartenenti al gruppo deve contenere la clausola (riportata anche nella Sez. IV, par. 2, delle Disposizioni) per cui "la banca affiliata è tenuta all'osservanza delle disposizioni emanate dalla capogruppo in conformità del contratto di coesione o per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo". Destinatari di tali disposizioni della capogruppo non possono che essere, quindi, gli organi di supervisione strategica e gestione delle società appartenenti al gruppo, a cui spetta, in ultima analisi, assicurare il rispetto della clausola statutaria e la conformità dell'attività alle disposizioni emanate dalla capogruppo nell'esercizio del potere di direzione e coordinamento. La necessità di esplicitare nel contratto di coesione i rapporti tra organi e funzioni della capogruppo e delle banche affiliate discende dalle peculiarità del gruppo costituito su base contrattuale rispetto a quello costituito su base partecipativa, come sopra chiarito. 2. La diversa soluzione proposta (disposizioni indirizzate alle funzioni della banca affiliata ma non anche ai suoi organi di su-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	gruppo.		pervisione strategica e di gestione) implicherebbe che questi organi non avrebbero diretta conoscenza delle direttive impartite dalla capogruppo alle strutture della banca e non sarebbero in grado di verificarne il rispetto né di controllare che le indicazioni della capogruppo si mantengano nei limiti previsti dal contratto di coesione e, più in generale, nei limiti di un corretto esercizio dei poteri di direzione e coordinamento. 3. Quanto sopra è in linea con l'art. 61, comma 4, TUB, a mente del quale "La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata".
	Con riferimento alla previsione per cui la capo- gruppo può prevedere in statuto che una quota predefinita (comunque non superiore alla metà) dei suoi organi sia riservata a esponenti delle banche affiliate classificate come meno rischiose secondo il sistema adottato dal gruppo a fini di controllo e intervento sulle banche affiliate (se- condo alinea del Paragrafo 1.1 delle Disposizioni in consultazione), è stato osservato come tale	IN PARTE	Si ritiene di venire incontro alla richiesta di evitare di fissare, nelle Disposizioni, una quota predeterminata di esponenti provenienti dalle BCC negli organi della capogruppo, rimettendo all'autonomia statutaria la fissazione di una soglia massima, nel rispetto degli obiettivi di sana e prudente gestione individuati dalle stesse Disposizioni. Rimane infatti essenziale che vengano rispettati i principi, già espressi

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	previsione ecceda il perimetro delineato dall'art. 37-bis, comma 7-bis, TUB e configuri una limitazione ingiustificata delle facoltà degli azionisti, senza trovare riscontro in altre normative. Al riguardo, ad avviso del rispondente, l'obiettivo di avere un organo amministrativo con un'adeguata componente indipendente è già soddisfatto con l'applicazione delle vigenti norme sul governo societario. Sono state inoltre manifestate perplessità sulla circostanza che i candidati della "quota riservata" siano prescelti tra le banche meno rischiose, ritenendosi che a guidare la scelta degli esponenti della capogruppo debbano essere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, competenza e correttezza, piuttosto che il livello di rischiosità delle BCC di appartenenza. Alla luce di quanto sopra sono state proposte le seguenti modifiche: (i) in prima istanza, la soppressione della previsione in oggetto (secondo alinea del Paragrafo 1.1 della Sezione III); (ii) nel caso in cui la richiesta di soppressione non sia accolta, l'innalzamento della quota riservata agli esponenti delle banche affiliate (ai due terzi, o in subordine, alla metà più uno dei componenti) e in ogni caso la soppressione della previsione sulla provenienza dei candidati dalle banche meno rischiose; (iii) nel caso in cui la richiesta di soppressione della previsione sulla provenienza dei candidati non sia accolta, una riformulazione della norma secondo cui, nel caso di inserimento della quota riservata in statuto, la banca capogruppo possa stabilire requisiti degli esponenti volti a premiare il merito utilizzando tutte le informazioni di carattere oggettivo disponibili, ad esempio il sistema di classificazione del rischio di ciascuna		nelle Disposizioni sul Governo societario (Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare 285/2013), che mirano a garantire la presenza negli organi della capogruppo delle personalità più qualificate, per competenza ed esperienza, e che esibiscano indipendenza di giudizio nella gestione, anche nell'ottica di prevenire conflitti di interesse. Inoltre, lo statuto della capogruppo deve assicurare l'apertura degli organi di amministrazione e controllo all'ingresso di esponenti esterni al settore del credito cooperativo, al fine di non ostacolare la partecipazione al capitale di investitori diversi dalle BCC e, in generale, la ricapitalizzazione anche mediante ricorso al mercato dei capitali di rischio. Si osserva inoltre che la declinazione di indipendenza assume una peculiare valenza nell'ambito del gruppo bancario cooperativo, non essendoci un controllo di carattere azionario, rispetto a cui la nozione di indipendenza è tradizionalmente costruita (i.e. indipendenza rispetto all'azionista di maggioranza). Con riguardo all'osservazione relativa alla selezione degli esponenti tra le banche classificate come meno rischiose, l'inciso in questione è stato modificato, lasciando alla capogruppo, nell'esercizio della propria autonomia, la previsione di criteri volti a premiare il merito, avendo riguardo alla pregressa esperienza nell'amministrazione delle banche del gruppo e tenendo anche in conto, tra gli altri, la classificazione di rischio delle banche affiliate secondo il sistema adottato dal gruppo a fini di controllo e intervento.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	banca. Da ultimo, è stato chiesto l'adattamento della normativa in oggetto all'adozione dei diversi modelli di amministrazione e controllo.		Si accoglie la richiesta di estendere i criteri di meritevolezza a figure aziendali chiave, diversi dagli esponenti, nell'ottica di favorire la diversificazione e professionalità degli organi. La trasparenza dei criteri di selezione è assicurata dalla previsione statutaria degli stessi.
	Sul medesimo tema, altri rispondenti hanno sollevato analoghe e ulteriori osservazioni non sempre concordanti tra loro: • Alcuni hanno chiesto di specificare che in nessun caso la maggioranza dei componenti degli organi della capogruppo può essere costituita da componenti delle BCC affiliate.		La norma è stata anche riformulata per precisare vari aspetti su cui sono state avanzate richieste di chiarimento (i.e. individuazione degli organi a cui la previsione si applica).
	Altri hanno chiesto, alternativamente, di elevare le quota riservata agli esponenti delle BCC a 2/3 oppure di eliminarla del tutto.		
	È stato anche osservato che la previsione di una quota di esponenti delle BCC per la no- mina degli organi della capogruppo sacrifi- cherebbe, in concreto, il carattere mutualisti- co e l'identità cooperativa.		
	 In aggiunta all'eliminazione della quota, un rispondente ha proposto di prevedere che gli organi della capogruppo siano prescelti tra gli esponenti delle BCC classificate come meno rischiose e che, alla variazione (in aumento) del rischio, il relativo esponente decada au- 		

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	tomaticamente dalla carica.		
	Con riguardo al criterio di selezione degli amministratori della capogruppo tra le banche classificate come meno rischiose, è stato suggerito di considerare un lasso temporale (es. 5 anni precedenti) per meglio qualificare tale rischiosità.		
	È stato chiesto di estendere i criteri selettivi basati sul merito sia per gli esponenti degli organi sociali delle BCC sia per le figure chiave nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Un rispondente ha anche suggerito di considerare tra i criteri selettivi l'efficienza mostrata nella realizzazione delle finalità del credito cooperativo.		
	È stato chiesto di selezionare i candidati anche tra le persone indicate dalle singole BCC, tra i componenti del proprio esecutivo. È stato chiesto, inoltre, di valutare meccanismi tali per cui la BCC possa farsi rappresentare, di volta in volta, da un diverso esponente di propria fiducia.		
	È stato proposto di integrare le procedure se- lettive di valutazione degli esponenti aziendali della capogruppo, avendo riguardo non solo all'amministrazione ma anche alla direzione e		

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	al controllo delle banche del gruppo.		
	È stata sostenuta la necessità che le regole che presiedono ai meccanismi di nomina ga- rantiscano in modo trasparente l'indipendenza e l'imparzialità di tali soggetti.		
	Sono stati chiesti i seguenti chiarimenti: (i) se per "organi della capogruppo" si intendano gli esponenti del consiglio di amministrazione; (ii) se, nel caso in cui venga inserita nello statuto della capogruppo la quota destinata agli esponenti delle BCC, sia comunque possibile per l'assemblea nominare altri esponenti di BCC per la restante parte; (iii) che cosa accade nel caso in cui nello statuto della capogruppo non venga inserita la quota dinanzi citata.		
	È stato manifestato apprezzamento per l'introduzione di concetti di meritocrazia e di competenza nella <i>governance</i> della capogruppo e delle BCC affiliate (Paragrafi 1.1 e 1.2).	SI	I concetti di riconoscimento del merito e valo- rizzazione delle competenze nella governance della capogruppo e delle BCC affiliate sono stati mantenuti nelle norme finali.
	È stato proposto di suddividere il contenuto (inalterato) del quarto alinea del Paragrafo 1.1 in due parti: la prima sulla verifica dei verbali dei requisiti degli esponenti (da "esamina" a "propria valuta-	NO	Non si ravvisano motivi particolari per modificare le norma nel senso proposto.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	zione") e la seconda sull'eventuale evoluzione pa- tologica della verifica (da "sollecita" a "banche affi- liate").		
	Relativamente alla nomina degli organi delle banche affiliate (Paragrafo 1.2) è stato sostenuto che i poteri della capogruppo in materia non sembrano trovare un solido fondamento nella normativa primaria, comprimendo i diritti dei soci delle banche affiliate e degli stessi soggetti eletti. Nello specifico, sono state formulate le seguenti considerazioni: i) il meccanismo di consultazione anticipata introdurrebbe elementi di complessità gestionale, sarebbe poco compatibile con l'ambito dei poteri della capogruppo (come nomina e revoca) e non sarebbe adeguatamente parametrato all'approccio risk based; ii) non si individuerebbe il fondamento normativo alla base della previsione di requisiti più stringenti e diversi da quelli stabiliti dall'articolo 26 TUB; iii) la previsione per cui la capogruppo può revocare i componenti degli organi delle banche affiliate avendo riguardo alle esigenze di unitarietà del sistema di gestione e controllo del gruppo, all'effettivo esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, alla sana e prudente gestione della banca affiliata e del gruppo, introdurrebbe di fatto ulteriori e diversi requisiti rispetto all'articolo 26 TUB, senza avere fondamento normativo e creando problemi di conflitti di interesse e adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni di un'eventuale revoca; iv) la consultazione preventiva dovrebbe essere esclusa per la cooptazione e sarebbe ingiustifica-	IN PARTE	Sono stati accolti alcuni dei suggerimenti forniti, volti a una semplificazione procedurale dei processi di nomina. A tal riguardo, è stato modificato il paragrafo sull'esame dei verbali di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali, che ora, pur prevedendo, da parte della capogruppo, l'adozione di procedure per la verifica del rispetto dei requisiti degli esponenti, consente alla capogruppo una maggiore flessibilità sulle modalità da seguire a tal fine. A proposito dei requisiti degli esponenti aziendali, venendo incontro a specifiche richieste in tal senso, è stata eliminata la nota a piè di pagina che sembrava alludere a requisiti diversi e più stringenti rispetto all'art. 26 TUB. Inoltre, sono stati spostati nel paragrafo precedente i riferimenti al merito, alle capacità dimostrate e ai risultati conseguiti, per sostanziare la valutazione di adeguatezza rispetto alle esigenze di unitarietà della governance e alla sana e prudente gestione. Resta fermo che l'art. 26 del TUB e le relativa disciplina attuativa detta uno standard minimo, che l'autonomia privata non può disattendere. L'autorità di vigilanza si riserva, comunque, di valutare l'adeguatezza degli assetti di governo societario e la qualità degli organi, avendo presenti le caratteristiche

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	to che, in caso di revoca e laddove non venga		e la situazione tecnica del gruppo.
	meno la maggioranza dei componenti su cui la capogruppo si è espressa favorevolmente, la capogruppo indichi fin da subito la persona da nominare. E' stato inoltre osservato che la previsione per cui		Con riguardo ad altre proposte di semplificazione, che comporterebbero un minor grado di dettaglio nelle Disposizioni, tali proposte appaiono non garantire effettività nell'applicazione della normativa primaria sui
	la capogruppo esamina la regolarità e la comple- tezza dei verbali di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali delle banche affiliate ex art. 26 TUB, curandone la trasmissione all'autorità unitamente a una propria valutazione (quarto ali-		poteri di nomina e revoca della capogruppo (cfr. art. 37-bis, comma 3, n. 2,TUB). Inoltre, le soluzioni proposte potrebbero non configurare una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali (IFRS 10), con
	nea del Paragrafo 1.1) sarebbe onerosa, poco coerente con gli autonomi obblighi delle banche affiliate, già implicita nel preventivo gradimento espresso e comprimerebbe i diritti dei soci laddove riferita alla verifica degli esponenti non da essa		conseguente mancanza di un requisito fonda- mentale di esistenza del gruppo bancario coo- perativo previsto dall'art. 37-bis, comma 1, lett. a, TUB. Considerando, come già notato, che il controllo della capogruppo non è fondato su un
	designati. Conformemente a tali rilievi è stata proposta una completa riformulazione dei Paragrafi 1.1 e 1.2.		possesso azionario, si reputa necessario che le Disposizioni definiscano, anche a tutela di tutti i soggetti coinvolti, le principali fasi del procedimento di nomina e revoca nonché i principi e i criteri (l'unitarietà della governance, l'efficacia dell'attività di direzione e coordina-
	Analoghe osservazioni sono state proposte da altri rispondenti:		mento, la sana e prudente gestione della ban- ca) che informano l'esercizio dei poteri di no-
	È stato sostenuto che il meccanismo di nomina degli organi di amministrazione e controllo delle BCC risulterebbe eccessivamente invasivo e non sarebbe coerente con il comma 3 dell'art. 33 TUB.		mina e di revoca della capogruppo. Quanto al principio di proporzionalità, si fa anzitutto rinvio a quanto sopra osservato in merito alla concreta applicazione di questo principio. Su tali basi, i poteri di nomina e revoca dei componenti gli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate (cfr. art. 37-bis,
	È stato chiesto che la fase di consultazione preventiva della capogruppo non sia genera- lizzata né obbligatoria ma che la stessa ca-		comma 3, lett. b), numero 2) devono poter essere esercitati su tutte le banche affiliate, garantendosi così l'efficacia e l'unitarietà di indi-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
ARGOMENTO	pogruppo preveda, con proprie disposizioni, i casi in cui sia obbligatoria. • È stato chiesto di chiarire i criteri di giudizio in base a cui è espresso il parere della capogruppo. Lo stesso rispondente ha poi suggerito alcuni interventi alle Disposizioni volti a: (i) valutare l'opportunità di lasciare maggiore libertà alle BCC nell'elezione dei propri rappresentanti, pur mantenendo la previsione di poteri di rimozione anche dell'intero consiglio in caso di grave rischiosità della banca; (ii) identificare una puntuale casistica per l'esercizio da parte della capogruppo dei poteri di nomina e revoca, prevedendo in		rizzo nella direzione e coordinamento del gruppo. Con riferimento alle osservazioni in merito alla asserita violazione delle prerogative assembleari, si fa rinvio i commenti formulati in corrispondenza delle osservazioni di carattere generale. Per quanto riguarda le richieste in merito alla partecipazione di rappresentanti della capogruppo negli organi delle banche affiliate, si ritiene una simile previsione non necessaria, considerati i poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi previsti dalla legge. Eventuali previsioni statutarie in tal senso saranno valutate dall'autorità competente in sede
	quest'ultimo caso che sia la stessa banca a proporre un nuovo componente; (iii) modulare l'autonomia dell'assemblea in funzione della rischiosità della banca, pur mantenendo il controllo di idoneità dei componenti dell'organo amministrativo in capo alla capogruppo. • È stato osservato che la previsione del preventivo assenso della capogruppo sulla maggioranza dei componenti gli organi sociali delle BCC non sarebbe conforme all'art. 45 Costituzione, perché priverebbe l'assemblea del suo potere di nomina.		di costituzione del gruppo e nell'esercizio della supervisione.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	osservato che le Disposizioni sulla nomina dei componenti gli organi delle BCC altere- rebbero la relazione tra base sociale e gover- nance, caratteristica delle BCC.		
	È stato osservato che il meccanismo di consultazione preventiva sottrae ai soci un "diritto fondamentale" e potrebbe condurre a risultati distorsivi.		
	E' stato chiesto che le Disposizioni prevedano una maggiore applicazione del principio di proporzionalità dei poteri della capogruppo rispetto alla rischiosità delle BCC affiliate, con particolare riferimento alla procedura di consultazione preventiva. A tal riguardo, alcuni rispondenti hanno proposto una formulazione secondo cui il numero dei soggetti su cui la capogruppo si esprime favorevolmente è determinato in funzione della rischiosità delle banche affiliate, attraverso l'adozione di un sistema di indicatori di "early warning".		
	Nello stesso senso, è stato chiesto di predi- sporre un processo di nomina e revoca degli esponenti delle BCC in relazione al profilo di rischio di ciascuna, di modo da conferire maggiore autonomia alle banche considerate virtuose.		

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	 Pur riconoscendo e apprezzando lo spirito della riforma, un rispondente ha osservato che il potere della capogruppo di esprimere la maggioranza dell'organo amministrativo delle BCC indipendentemente dal grado di rischio- sità delle stesse confliggerebbe con la natura di "cooperativa" della BCC, privando l'assemblea del suo potere di nomina. Per questo, il rispondente sostiene che il predetto potere di nomina della capogruppo dovrebbe essere consentito in casi eccezionali e tassa- tivi ed in via temporanea. 		
	 Ad avviso di un rispondente, il potere della capogruppo di revocare i componenti degli organi delle BCC avendo riguardo alle esi- genze di unitarietà del sistema porta ad escludere la possibilità di adottare modalità gestionali adatte al contesto locale e configu- ra un modello non a rete, bensì centralistico. 		
	È stato chiesto di eliminare la previsione per cui la capogruppo può opporsi alla nomina degli esponenti ritenuti non idonei e nominare per via extra-assembleare i componenti mancanti. Questa previsione, ad avviso del rispondente, demotiverebbe gli esponenti delle BCC e sussisterebbero in ogni caso strumenti alternativi per porre rimedio a una governance inadeguata.		

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	È stato chiesto che le Disposizioni specifichi- no i casi e le motivazioni per l'esercizio del potere di revoca e che sia la BCC a cooptare il nuovo componente.		
	È stata sostenuta la necessità di prevedere criteri selettivi chiari e trasparenti con particolare riguardo alla prevenzione dei conflitti di interesse e al possesso di competenze tecniche specifiche.		
	È stato suggerito di considerare anche il merito individuale di esponenti locali che abbiano dato prova di buona gestione, nonostante l'assenza di un titolo di istruzione di grado elevato.		
	È stato chiesto di valorizzare la previsione sui requisiti di reputazione, competenza e indipendenza degli esponenti aziendali delle BCC, affermando che tali requisiti "trovano priorità nelle operazioni straordinarie", quali fusioni e scissioni, per cui gli esponenti aziendali del nuovo soggetto giuridico siano prescelti tra gli esponenti delle banche classificate come meno rischiose.		
	Sono state proposte formulazioni alternative volte a prevedere che la capogruppo abbia il diritto di nominare un amministratore o un		

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	rappresentante negli organi di ciascuna BCC, che avrebbe, in alcuni casi, voto vincolante in talune materie (es. approvazione delle decisioni di tipo strategico, approvazione del budget, approvazione del bilancio annuale).		
	Relativamente al tema delle nomine degli organi, dei controlli della capogruppo sugli esponenti delle BCC e di queste ultime sull'operato della capogruppo, è stata rilevata da un rispondente la completa assenza di disposizioni volte a mitigare il conflitto d'interessi della capogruppo. In particolare, è stata posta la questione di come verrà assicurato il necessario grado di indipendenza e di rigore delle valutazioni che la capogruppo dovrà effettuare sugli esponenti delle BCC, posto che saranno queste ultime ad effettuare le nomine degli esponenti della capogruppo.	CHIARIMENTO	L'assenza di norme ad hoc sui conflitti d'interesse si giustifica per la presenza di disposizioni generali che trovano applicazione anche nei confronti del gruppo bancario cooperativo (discipline generali sul conflitto d'interessi del socio e degli amministratori e disciplina in materia di parti correlate). Le stesse Disposizioni prevedono che il contratto di coesione deve prevedere soluzioni organizzative e di governo societario a presidio dei conflitti d'interesse (cfr. sotto-paragrafo 1.3).
	In merito ai controlli interni e ai sistemi informativi (paragrafo 1.3), è stato ritenuto non condivisibile l'obbligo di esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo presso la capogruppo, in ciò differenziandosi dalla disciplina generale sui gruppi contenuta nelle Disposizioni di vigilanza e potendo pregiudicare il perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e affidabilità nel continuo dei sistemi dei controlli interni. Pertanto, è stata suggerita una riformulazione del terzo capoverso, primo alinea per cui l'esternalizzazione delle fun-	IN PARTE	Si ritiene di accogliere in parte il commento. Il paragrafo 1.3 è stato riformulato nel senso di consentire che le funzioni di controllo delle banche affiliate possano essere esternalizzate – oltre che alla capogruppo – anche ad altre società del gruppo. La soluzione, nel consentire una maggiore flessibilità organizzativa, salvaguarda l'esigenza di unitarietà del sistema dei controlli interni del gruppo. In tale prospettiva, ferma restando la responsabilità di ciascuna banca per l'istituzione delle funzioni di

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	zioni aziendali di controllo, a favore della capogruppo o di altre componenti del gruppo, diverrebbe solo eventuale. Secondo tale impostazione, per cui le funzioni potrebbero anche non essere esternalizzate, i compiti della capogruppo consisterebbero nella definizione delle politiche e strategie in materia di controlli interni, dei principi metodologici comuni, delle regole e principi che presiedono alle scelte in materia e di eventuale esternalizzazione, delle procedure di coordinamento e raccordo funzionale delle funzioni di controllo di tutte le componenti del gruppo, incusi i criteri di rilevanza per la nomina dei referenti interni per le funzioni esternalizzate (i quali dovrebbero riportare anche alla capogruppo), e i criteri di individuazione delle strutture di supporto operativo presso le esternalizzanti (le quali sarebbero collocate in dipendenza funzionale alla funzione di controllo esternalizzata). In senso analogo, è stato chiesto di prevedere che le banche considerate "virtuose" sulla base del profilo di rischio possano mantenere, senza esternalizzare, l'intero processo dei controlli anche di secondo grado. È stato osservato che dovrebbe essere rimessa alle banche affiliate la scelta sul se esternalizzare le funzioni di controllo di II e III livello, in quanto l'obbligo di esternalizzazione costituisce una disparità di trattamento rispetto ai gruppi bancari di	(Si/No/in parte/Chiarimento)	controllo interno e la loro conformità alle norme di vigilanza, si ritiene comunque imprescindibile confermare l'obbligatorietà dell'esternalizzazione di queste funzioni per assicurare l'omogeneità e l'efficacia dei sistemi di controllo del gruppo bancario cooperativo, in conformità della disciplina prudenziale europea in materia di banche permanentemente affiliate a un organismo centrale (cfr. art. 10 CRR e relative linee-guida del CEBS). In merito, invece, all'esternalizzazione a soggetti esterni al gruppo bancario, resta immutato il rinvio alla normativa generale applicabile a tutti i gruppi bancari (Circ. 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione IV, par. 2). Per quanto riguarda le proposte di integrazione relative agli specifici compiti della capogruppo nell'ambito del sistema dei controlli interni di gruppo (e.g. definizione delle politiche e strategie in materia di controlli interni, dei principi metodologici comuni, delle regole e principi che presiedono alle scelte in materia e di eventuale esternalizzazione etc.) non si ritengono necessarie modifiche perché trattasi di compiti già previsti dalla disciplina generale sui controlli interni nei gruppi bancari (Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione V), applicabili anche ai gruppi bancari cooperativi.
	altro tipo.		

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	In tema di esternalizzazione delle funzioni di controllo, un rispondente ha osservato che le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di controlli interni e le Linee Guida dell'EBA sull'organizzazione interna già prevedono che, in un gruppo bancario, la struttura organizzativa dei controlli debba essere unitaria e disegnata dalla capogruppo. Pertanto, il concetto di esternalizzazione infragruppo si porrebbe in antitesi con il concetto stesso di gruppo. Inoltre, con riferimento alla previsione per cui la capogruppo può avvalersi di strutture di supporto operativo soltanto presso banche affiliate di maggiore dimensione, è stato suggerito di eliminare il riferimento alle dimensioni.	CHIARIMENTO	La normativa generale in tema di controlli interni segue un'impostazione per cui gli organi sociali di ogni singola entità del gruppo, in quanto soggetto autonomo, sono responsabili per la conformità dell'entità alle prescrizioni della disciplina sui controlli interni. Ciò posto, sempre secondo la disciplina generale, il sistema dei controlli nell'ambito di gruppo deve essere integrato e coerente con il RAF e le strategie di gruppo. Allo stesso modo, la politica di esternalizzazione di gruppo deve inserirsi in questo quadro integrato. Ne risulta che l'istituto dell'esternalizzazione all'interno del gruppo è volto esattamente ad attuare l'impostazione unitaria di gruppo richiamata dal rispondente per raggiungere un livello d'integrazione ancora maggiore attraverso l'esercizio centralizzato delle funzioni di controllo per tutte le BCC. Non contrasta con l'obiettivo di integrazione del sistema dei controlli il mantenimento, presso alcune banche meglio organizzate, di proprie strutture di supporto operativo che riportano però alle corrispondenti funzioni della capogruppo.
	È stato chiesto di specificare nella parte dedicata ai controlli interni i requisiti per identificare le ban- che di maggiore dimensione e dotate di adeguati assetti organizzativi.	CHIARIMENTO	Eventuali parametri dimensionali e organizzativi predefiniti per il mantenimento delle strutture di supporto operativo delle funzioni di controllo interno dovranno essere definiti nelle politiche e metodologie uniformi dei controlli in-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			terni stabili dalla capogruppo per l'intero grup- po. In ogni caso, la congruità delle soluzioni organizzative adottate sarà valutata dall'autorità competente in sede di costituzione del gruppo e nell'esercizio della supervisione sul gruppo.
	Con riguardo agli indirizzi strategici e agli obiettivi operativi, è stato chiesto di calibrare l'allineamento di ciascuna banca affiliata rispetto al RAF, alle strategie e agli obiettivi definiti dalla capogruppo in proporzione alla rischiosità delle singole banche.	NO	Si fa riferimento a quanto detto in precedenza in tema di proporzionalità.
	Viene inoltre osservato che le Disposizioni non prevedrebbero la possibilità di impostare diversi modelli di business, nonostante le differenze territoriali tra le BCC lo richiederebbero.	CHIARIMENTO	Le Disposizioni (Sezione I, paragrafo 1; Sezione III, paragrafo 1.8) non fanno riferimento a un solo modello di business, ma a modelli di business omogenei nell'ambito del gruppo e orientati verso obiettivi coerenti con i principi cooperativi. Ciò non esclude, pertanto, che le differenze territoriali possano emergere nella misura in cui venga mantenuta omogeneità e coerenza nell'ambito del gruppo.
	È stato chiesto di lasciare maggiore autonomia alle BCC affiliate nel processo di concessione del credito e nella determinazione del <i>pricing</i> , pur entro specifici limiti. È stato inoltre chiesto di mantenere in capo alle BCC la gestione dei titoli di proprietà, pur nel rispetto delle indicazioni della ca-	CHIARIMENTO	Per quanto riguarda il processo di concessione del credito e la gestione del portafoglio titoli, si rinvia a quanto detto in tema di proporzionalità.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	pogruppo.		
	Infine è stato evidenziato che i tempi per impostare un unico sistema informativo sarebbero particolarmente lunghi e non adeguati al corretto svolgimento dell'attività bancaria.	CHIARIMENTO	Si ha presente che i gruppi bancari cooperativi potrebbero costituirsi senza avere, fin dalla fase di avvio, un sistema informativo unico. Proprio per tale eventualità è previsto che "la capogruppo e le banche affiliate si dotano di meccanismi di integrazione dei sistemi informativi [], che assicurino l'affidabilità e la correttezza della rilevazione dei rischi a livello individuale e consolidato" (Sezione III, par. 1.4).
	Con riferimento all'attività di controllo e agli interventi (Paragrafo 1.4 della Sezione III) sono state richiamate le osservazioni già proposte in precedenza sul concetto della proporzionalità nell'esercizio dei poteri della capogruppo. Con particolare riferimento al sistema di indicatori di early warning è stata rilevata l'opportunità di verificare se tale sistema sia in grado di tenere conto delle caratteristiche economiche dei diversi territori di insediamento delle banche affiliate, anche considerando la storicità degli indici.	CHIARIMENTO	Coerentemente con il principio secondo cui i poteri della capogruppo sono proporzionati alla rischiosità delle banche affiliate (sul punto confrontare quanto detto in precedenza in merito all'applicazione del principio di proporzionalità), le Disposizioni stabiliscono che l'attività di controllo, intervento e sanzione della capogruppo sulle banche affiliate è strettamente correlata all'andamento degli indicatori di early warning, i quali devono consentire di classificare il livello di rischio delle banche affiliate, tenendo conto almeno del livello di fondi propri, del profilo di rischio, della redditività e dell'attività di raccolta. Ciò posto, la capogruppo ha il potere e la responsabilità di sviluppare in concreto le metodologie per misurare e comparare nel modo più accurato la rischiosità delle singole banche affiliate, anche tenendo conto di fattori specifici quali la diversità opera-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			tiva e la storicità degli indici.
	È stata segnalata l'importanza di definire in modo chiaro ex ante gli indicatori di early warning non-ché i poteri di controllo e di intervento della capo-	CHIARIMENTO	Gli indicatori di <i>early warning</i> dovranno essere definiti nel contratto di coesione e nei regolamenti della capogruppo.
	gruppo in relazione alle diverse classi di rischio. Inoltre, a tal riguardo, è stato affermato il diritto di ciascun aderente di conoscere <i>ex ante</i> l'ampiezza dei poteri di intervento della capogruppo nei suoi confronti.		Inoltre, in linea con le disposizioni prudenziali europee, la capogruppo deve comunicare alle banche aderenti l'analisi e le valutazioni effettuate sulla base del sistema di indicatori utilizzato per il monitoraggio e il controllo della rischiosità del gruppo (cfr. Sezione III, par. 2 delle Disposizioni, che rinvia fra l'altro all'art. 113, par. 7, lett. e CRR).
	È stato osservato che i poteri della capogruppo di definire le regole per la gestione e misurazione dei rischi, incidendo sull'ordinaria e straordinaria amministrazione, priverebbero gli organi delle BCC dei loro poteri gestori, ad esempio nell'erogazione dei prestiti.	CHIARIMENTO	I poteri della capogruppo in materia di gestione e misurazione dei rischi non sono diversi da quelli previsti, in generale, per ogni altro gruppo bancario. Gli organi della capogruppo e quelli delle banche controllate sono responsabili delle decisioni assunte da ciascuno nell'ambito della propria autonomia.
	Con riferimento al sistema di indicatori di <i>early</i> warning, è stato osservato che sarebbe opportuno prevedere anche indicatori per valutare il mancato rispetto delle regole della mutualità (ad esempio, per valutare che l'operatività sia svolta prevalentemente con i soci e/o nell'ambito del territorio di competenza). Ciò – è stato osservato – sostanzierebbe i doveri della capogruppo stabiliti al sotto paragrafo 1.8.	CHIARIMENTO	Le Disposizioni disciplinano esclusivamente gli aspetti rilevanti a fini prudenziali, esclusivamente per le finalità assegnate dalla legge alla Banca d'Italia. Per gli altri aspetti (ivi compresa l'eventuale previsione nel contratto di coesione di indicatori di mutualità delle BCC), si fa rinvio a quanto detto a proposito dell'autonomia contrattuale delle parti in corrispondenza dei commenti alla "Premessa" delle disposizioni.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	Con riferimento ai requisiti prudenziali e segnalazioni di vigilanza (Paragrafo 1.5 della Sezione III), è stata segnalata la difficoltà di porre in essere un processo di ICAAP a livello di gruppo, in ragione dell'elevato numero di banche affiliate. È stato pertanto proposto di valutare la possibilità di estendere – almeno di un altro mese – il termine ordinario di sottoposizione del resoconto ICAAP di gruppo.	NO	Per parità di trattamento rispetto agli altri gruppi bancari, si conferma il termine generale previsto dalla Circolare 285 (fissato al 30 aprile). Eventuali proroghe saranno valutate dall'autorità competente caso per caso.
	Relativamente alle decisioni di rilievo strategico, inclusa la definizione del piano di sviluppo territoriale (Paragrafo 1.6 della Sezione III), è stato chiesto che, in attuazione del principio <i>risk based</i> , sia esplicitata la possibilità per le BCC di avanzare le proprie proposte.	CHIARIMENTO	Pe quanto riguarda il modo di formazione dei piani di sviluppo territoriale del gruppo, è già espressamente previsto dalle Disposizioni che tale piano è formato raccogliendo e coordinando le proposte formulate dalle banche del gruppo.
	Con specifico riguardo ai poteri della capogruppo di emanare disposizioni vincolanti in merito all'articolazione territoriale e alla rete distributiva, è stato osservato che il compito della capogruppo di "razionalizzare" la presenza delle banche affiliate nel territorio comporterebbe un condizionamento dell'azione delle banche del gruppo. Con riguardo al piano di sviluppo territoriale, un	NO	La richiesta di eliminare il compito della capo- gruppo di razionalizzare la rete territoriale delle banche del gruppo non può essere accolta. L'esigenza di assicurare la razionalità e il con- tenimento dei costi della rete distributiva è im- prescindibile per ogni gruppo bancario. Data la particolare composizione del gruppo bancario cooperativo, che nasce dall'adesione di un elevato numero di banche aventi ciascuna una propria rete territoriale non coordinata con le

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	altro rispondente ha stato chiesto di modulare i poteri della capogruppo in base al principio di proporzionalità e al livello di rischiosità delle ban- che affiliate.		altre, tale esigenza è ancora più avvertita. Per le osservazioni in tema di proporzionalità si rinvia a quanto già detto sul tema.
	Con riguardo alle decisioni di rilievo strategico, è stato chiesto di: (i) calibrare l'intervento della capogruppo sulla base del principio di proporzionalità e della rischiosità delle banche affiliate; (ii) concedere autonomia alle BCC nello sviluppo del proprio piano strategico-operativo, pur rimanendo obbligate a utilizzare i servizi della capogruppo; (iii) operare una razionalizzazione delle spese, mediante costi standard e una riduzione delle spese di <i>governance</i> . In questo contesto, ad avviso del rispondente, le fusioni dovranno essere finalizzate al raggiungimento di economie di scala. Il medesimo rispondente ha richiesto altresì una serie di chiarimenti: (a) quali saranno i criteri che guideranno la razionalizzazione della presenza sul territorio delle filiali; (b) come verranno garantiti il principio mutualistico e il supporto territoriale e i poteri attribuiti alla capogruppo; (c) che margini di autonomia rimarranno in capo alle BCC per la gestione del proprio conto economico.	NO	Quanto ai suggerimenti formulati, sub (i), si ritiene di non poter accogliere tale proposta per le motivazioni già espresse sopra in tema di proporzionalità dei poteri della capogruppo; sub (ii), si ritiene di non poter accogliere tale proposta per non indebolire l'efficacia dell'azione di coordinamento della capogruppo; sub (iii) si tratta di decisioni che dovranno essere prese, in concreto, nell'ambito del gruppo. Quanto ai quesiti posti, fermo restando i profili disciplinati nelle Disposizioni, la concreta modulazione del piano di sviluppo territoriale è rimessa, in prima istanza, all'autonomia imprenditoriale del gruppo, quindi alle valutazioni prudenziali dell'autorità competente.
	Con riferimento alle sanzioni adottabili dalla ca- pogruppo (Paragrafo 1.7 della Sezione III), è stato osservato che le misure ivi previste non dovreb- bero assumere rilevanza soltanto in chiave san-	CHIARIMENTO	Non si ritengono necessarie modifiche. Le Di- sposizioni già prevedono che le sanzioni – da stabilire nel contratto di coesione e graduate in relazione alla gravità delle violazioni – possono

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	zionatoria (secondo una logica <i>ex-post</i>), ma anche in chiave preventiva e correttiva <i>ex-ante</i> , come, ad esempio, nell'ambito di piani di risanamenti. Si propone pertanto una integrazione al primo alinea che riprenda tale specificazione.		in alcuni casi (ad esempio misure restrittive delle attività, divieto di assunzione di nuovi rischi) essere adottate in via preventiva come strumento di intervento sulle banche più rischiose.
	È stata inoltre proposta un'integrazione al Paragrafo 1.7 della Sezione III per cui il contratto di coesione dovrebbe prevedere presidi da adire in caso di contestazione di un provvedimento sanzionatorio.	CHIARIMENTO	Si ritiene di lasciare all'autonomia delle parti e alle regole dell'ordinamento generale la disciplina dei rimedi contro i provvedimenti sanzionatori.
	È stato chiesto di identificare nelle Disposizioni i casi in cui è consentito l'esercizio del potere di esclusione e di valutare l'opportunità di specificare le conseguenze che derivano da tale esclusione.	NO	Le Disposizioni regolano le conseguenze dell'esclusione per quanto riguarda i profili rilevanti a fini prudenziali e la stabilità del gruppo (nello specifico, la durata degli obblighi di garanzia). Esula dalla competenza della Banca d'Italia regolare ulteriori profili dell'esclusione, che potranno essere meglio definiti nel contratto di coesione. Le clausole sull'esclusione, essendo rilevanti a fini prudenziali (in particolare, in quanto incidono sulla permanenza dell'adesione al gruppo), formeranno oggetto di specifica valutazione dell'autorità competente al momento della costituzione del gruppo.
	È stata evidenziata la necessità di predeterminare la "qualità" delle sanzioni applicabili dalla capogruppo, anche in un'ottica di proporzionalità tra il fatto e la sanzione (Paragrafo 1.7). È stato inoltre specificato che ogni provvedimento della capo-	NO	La proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal contratto di coesione è espressamente affermata nelle Disposizioni.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	gruppo dovrà essere congruamente motivato.		La specificazione degli obblighi di motivazione delle decisioni è materia rimessa all'autonomia contrattuale.
	E' stato suggerito di valutare l'opportunità di prevedere misure alternative all'esclusione in ragione del fatto che il vincolo della garanzia permane per 10 anni dall'esclusione e riguarda sia l'esclusa sia i componenti del gruppo, con conseguenze molto gravose. Per contro, ad avviso del rispondente, nel caso di ingresso e di uscita dal gruppo "volontari" (e quindi non in una fattispecie di esclusione) gli obblighi di garanzia non dovrebbero essere in alcun modo dilazionati ma dovrebbero essere terminati immediatamente.	CHIARIMENTO	L'esclusione è una misura sanzionatoria che può essere assunta solo nei casi più gravi, quando le altre azioni e gli interventi correttivi siano già stati esperiti senza successo. In questo senso, le misure alternative all'esclusione dovrebbero precedere la stessa. Quanto all'uscita volontaria del gruppo, la previsione di una cessazione immediata degli obblighi di garanzia metterebbe a repentaglio la stabilità del gruppo cooperativo, rilevante a fini prudenziali.
	Con riferimento al Paragrafo 1.8 (doveri della capogruppo e criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi), è stato proposto che il contratto di coesione individui i presidi che assicurino la tutela e il rispetto dei principi cooperativi richiamati al citato Paragrafo, dei criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune e della composizione dei conflitti di interesse. Ad avviso del rispondente, le Disposizioni dovrebbero inoltre prevedere che il contratto definisca gli obblighi informativi della capogruppo nei confronti delle banche affiliate in materia.	IN PARTE	Il commento è condivisibile. Il paragrafo 1.8 è stato modificato recependo la proposta formulata.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	Analogamente, è stato chiesto di elaborare ulteriori specificazioni, da inserire nel contratto di coesione, delle finalità mutualistiche da perseguirsi sia da parte delle BCC affiliate sia dalle altre banche aderenti al gruppo. Un rispondente ha presentato una proposta di formulazione in tal senso. Un altro rispondente, reiterando le specificazioni		
	di cui sopra (da inserire anche nello statuto della capogruppo), ha chiesto di esplicitare che il dovere della capogruppo di prevedere modelli di business coerenti con i principi cooperativi sia esteso anche alle banche diverse dalle cooperative.		Non si ritiene che modelli di business coerenti con i principi cooperativi debbano essere estesi anche alle componenti del gruppo diverse dalle banche cooperative. Il gruppo deve invece, nell'ottica di un corretto funzionamento
	In linea con tale osservazione, un altro rispondente ha proposto una formulazione secondo cui la limitazione dei rischi derivanti dalle attività non riconducibili a finalità mutualistiche non deve essere riferita solo alle attività svolte dalla stessa capogruppo e da altre società del gruppo ma anche alle altre banche, diverse dalle BCC, che hanno aderito al contratto di coesione o sulle quali la capogruppo ha il controllo ai sensi dell'art. 23 TUB.		dell'accordo di garanzia, adottare misure e assetti organizzativi idonei a limitare i rischi derivanti dalle attività non mutualistiche svolte nell'ambito del gruppo da tutte le società che ne fanno parte.
	È stato richiesto di eliminare l'ultimo capoverso del Paragrafo 1.8 (sui corrispettivi dovuti dalle banche affiliate alla capogruppo) perché suscetti- bile di portare a un'errata applicazione del princi-	NO	La previsione in commento si collega al criterio della "esposizione o diritti a rendimenti variabili dal rapporto" richiesto dall'IFRS 10 per confi-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	pio risk based. Secondo il rispondente, infatti,		gurare una situazione di controllo.
	prevedendo che i corrispettivi debbano includere una parte variabile legata alla performance della banca affiliata, le banche con una performance migliore sarebbero tenute a corrispondere una remunerazione più elevata per i servizi forniti dalla capogruppo pur, in teoria, impegnando di meno la stessa nella sua attività di indirizzo.		La richiesta di eliminare questo requisito non può essere accolta, perché la struttura del gruppo e i rapporti di garanzia intercorrenti al suo interno non sono di per sé sufficienti a integrare in concreto il controllo. Infatti, nel gruppo bancario cooperativo le banche controllate contrattualmente partecipano al capitale della controllante; la garanzia impegna reciproca-
	Con riferimento alla variabilità dei compensi legata alla <i>performance</i> della banca affiliata, è stato chiesto di chiarire se i corrispettivi dovuti dalle BCC affiliate siano commisurati anche ai profili di rischio delle stesse.		mente tutte le banche aderenti, sia in senso verticale (garanzia della capogruppo in favore delle BCC e viceversa delle BCC verso la capogruppo) sia in senso orizzontale (garanzia reciproca delle BCC fra di loro).
	Altri rispondenti hanno chiesto che i corrispettivi dovuti dalle BCC siano commisurati ai profili di rischio delle stesse oppure siano determinati sulla base di una contabilità industriale.		Fermo restando che i corrispettivi alla capo- gruppo devono includere una componente va- riabile legata alle <i>performance</i> , le Disposizioni non limitano l'autonomia contrattuale per quan- to riguarda altri aspetti del sistema di remune- razione dei servizi della capogruppo.
	È stato proposto di inserire nel patto di coesione una specifica previsione relativa alla ripartizione degli utili delle società di servizio e della capogruppo sulla base delle partecipazioni al patrimonio della capogruppo di ciascuna affiliata.	CHIARIMENTO	Si fa rinvio al commento in materia di autonomia delle parti in corrispondenza della "Premessa" delle Disposizioni.
	È stato chiesto di prevedere nelle Disposizioni che le forme di compensazione a favore delle singole BCC debbano essere concesse non solo a	CHIARIMENTO	Nelle disposizioni si intende per "garanzia prestata" non solo la garanzia esterna ma anche il sostegno intra-gruppo, che a sua volta consi-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	fronte della garanzia prestata ma altresì a fronte dei conferimenti effettuati in favore della capo- gruppo per gli interventi di sostegno infra-gruppo.		ste di una quota <i>ex ante</i> e di una quota <i>ex post</i> . Le forme di compensazione devono essere riferite a tutte le forme di garanzia prestata.
	È stato chiesto di inserire un ulteriore periodo al Paragrafo 1.8 (relativo ai criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi) specificando che la capogruppo emana disposizioni vincolanti per assicurare la democraticità delle decisioni prese dall'assemblea e un effettivo controllo sull'operato del consiglio di amministrazione. A tale scopo è stato suggerito di prevedere la possibilità di emanare disposizioni vincolanti di variazione dei regolamenti elettorali delle banche aderenti.	CHIARIMENTO	Si fa rinvio al commento in materia di autonomia delle parti in corrispondenza della "Premessa" delle Disposizioni.
	È stata suggerita l'opportunità di inserire, al Paragrafo 1.8, tra i doveri della capogruppo, la tutela del carattere mutualistico e il supporto delle BCC nella promozione delle attività a favore dei territori di riferimento.	CHIARIMENTO	Le Disposizioni già dispongono, in conformità all'art. 37-bis TUB, che l'appartenenza al gruppo bancario cooperativo non pregiudica il perseguimento delle finalità mutualistiche delle BCC e che la capogruppo deve sostenere la capacità delle BCC di sviluppare lo scambio mutualistico con i soci e l'operatività nei territori di competenza. Ulteriori previsioni in tal senso esulano dalla competenza regolamentare della Banca d'Italia.
	È stato osservato che mancherebbe la previsione di un organismo terzo che sanzioni la capogruppo	CHIARIMENTO	Si fa rinvio al commento in materia di autonomia delle parti in corrispondenza della "Pre-

ARG	OMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
		in caso di mancato rispetto delle finalità mutuali- stiche e dello scambio mutualistico previste al Pa- ragrafo 1.8. Analogamente, altri rispondenti hanno proposto l'istituzione di collegi arbitrali o altri organismi co- me strumenti di risoluzione dei conflitti [tra la ca- pogruppo e le BCC] oppure di controllo delle de- terminazioni e modalità gestionali della capogrup- po.		messa" delle Disposizioni.
		Affermando che le Disposizioni fanno venire me- no l'interlocuzione diretta della BCC con l'autorità di vigilanza, è stato chiesto di valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento degli esponenti aziendali nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza.	CHIARIMENTO	Come in ogni altro gruppo bancario, sia la ca- pogruppo sia le singole banche del gruppo hanno rapporti con l'Autorità di Vigilanza (Ban- ca Centrale Europea o Banca d'Italia nell'ambito del SSM, a seconda dei casi), per i profili di rispettiva competenza.
2. Cá	aratteristiche della garan- a	Sono stati chiesti chiarimenti relativi all'applicazione degli obblighi di garanzia in capo alla banca uscente. Sul punto le Disposizioni prevedono "in caso di recesso o esclusione di una banca dal gruppo, la permanenza per almeno 10 anni degli obblighi reciproci di garanzia esterna in capo alla uscente e alle altre banche che rimangono nel gruppo, relativamente alle passività garantite esistenti al momento dell'uscita."	CHIARIMENTO	La permanenza degli obblighi di garanzia esterna per il periodo di 10 anni dall'uscita opera esclusivamente per le passività del gruppo esistenti al momento dell'uscita. L'obbligazione di garanzia resta in ogni caso limitata al capitale in eccesso risultante dalla situazione patrimoniale attuale della BCC uscente, in ogni momento successivo all'uscita. Pertanto, se al momento dell'escussione della garanzia, la banca uscente (in liquidazione o che abbia aderito ad

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	guenti aspetti: - come troverebbe applicazione la previsione nel caso in cui la banca uscente che deliberi la liquidazione volontaria non abbia patrimonio eccedente i requisiti patrimoniali obbligatori; - nel caso in cui la liquidazione sia di tipo atomistico, se il patrimonio eccedente andrebbe vincolato per 10 anni a favore dei creditori delle BCC rimaste nel gruppo e se la liquidazione dovrà chiudersi soltanto dopo i 10 anni previsti dalle Disposizioni; - come si concilia la previsione con la disciplina della trasformazione in banca società per azioni e conseguente devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici; - come opererebbe la previsione in caso di adesione della banca uscente ad altro gruppo.		altro gruppo) non avesse capitale in eccesso rispetto ai propri requisiti minimi obbligatori, per quella banca l'obbligo di garanzia non opererebbe per mancanza di fondi disponibili. Il patrimonio disponibile della BCC uscente per adempiere l'eventuale obbligo di garanzia è calcolato sempre come patrimonio in eccesso rispetto ai requisiti minimi obbligatori sulla base della situazione patrimoniale attuale. L'estinzione della BCC uscente prima dei 10 anni farà ovviamente venire meno il vincolo di garanzia. Resta fermo che se tale vincolo si fosse trasformato in precedenza da impegno in un'obbligazione attuale quantitativamente definita (ossia nel caso in cui la garanzia sia stata effettivamente escussa), la BCC in liquidazione, che abbia capitale in eccesso, risulterebbe avere un debito verso la capogruppo, il quale, nel processo di scioglimento e estinzione, seguirebbe la sorte di tutti gli altri debiti di impresa. Nel caso di trasformazione della BCC uscente in società per azioni, il vincolo di garanzia di 10 anni previsto dalle Disposizioni si trasferirebbe in capo all'entità risultante dalla fusione secondo le regole ordinarie in materia di continuità dei rapporti giudici in caso di trasformazione. Infine, la BCC uscente aderente ad un altro gruppo bancario cooperativo sarà contemporaneamente sottoposta al vincolo di garanzia derivante dall'adesione al nuovo gruppo e, per i successivi 10 anni dall'uscita, alla permanen-

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			za del vincolo di garanzia derivante dall'uscita dal gruppo.
	In generale, è stato osservato che il meccanismo della garanzia in solido è tale da costituire "una imposizione di solidarietà sostanzialmente incondizionata", al limite dell'"esproprio patrimoniale a danno della singola BCC". A tal riguardo, secondo i rispondenti, l'impegno di garanzia di ciascuna banca dovrebbe essere commisurato, oltre che ai mezzi patrimoniali, all'effettiva esposizione al rischio della stessa, prevedendo un tetto massimo nell'ambito del free capital.	CHIARIMENTO	Le Disposizioni prevedono che il vincolo di garanzia di ciascuna banca affiliata è da calcolarsi in modo proporzionale all'esposizione complessiva al rischio di ciascuna banca; esse, inoltre, prevedono un limite massimo alla garanzia di ciascuna BCC pari all'ammontare del <i>free capital</i> , per salvaguardare il rispetto dei requisiti patrimoniali obbligatori a livello individuale. Pertanto non si ritiene necessario prevedere ulteriori tetti massimi.
	Per identificare il patrimonio eccedente i requisiti patrimoniali obbligatori a livello individuale, si propone di definire questi ultimi includendo anche il requisito di capitale iniziale di cui all'art. 93, paragrafo 1, CRR.	CHIARIMENTO	La specificazione richiesta non è necessaria. Secondo la disciplina prudenziale, il capitale iniziale è requisito minimo di fondi propri che deve essere mantenuto in ogni momento: pertanto, per definizione, il <i>free capital</i> eccede il capitale iniziale.
	È stato chiesto di chiarire quale sia la misura della garanzia esterna in favore dei creditori delle banche affiliate, e in particolare se questa debba essere ricondotta al valore del <i>free capital</i> (inteso come capitale eccedente i requisiti patrimoniali minimi obbligatori) a livello consolidato.	CHIARIMENTO	La garanzia esterna è contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali delle banche affiliate eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale. Pertanto, non si considera il free capital a livello consolidato, ma la sommatoria del free capital di ogni BCC affiliata.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	È stato chiesto un chiarimento sulla natura dei fondi costituiti <i>ex-ante</i> presso la capogruppo, ed in particolare se gli stessi siano patrimonialmente separati dagli altri fondi e riserve della capogruppo e delle altre società del gruppo. E' stato richiesto altresì se tali fondi siano computabili nei fondi propri a livello consolidato.	CHIARIMENTO	La scelta di configurare i "fondi dedicati" come veri e propri patrimoni separati dalla capogruppo è rimessa all'autonomia del gruppo. La computabilità di tali fondi nel patrimonio di vigilanza a livello consolidato dipenderà dalle soluzioni adottate di volta in volta.
	È stato chiesto che le Disposizioni dispongano la creazione di "fondi dedicati" (come quota <i>ex ante</i> per la costituzione di mezzi finanziari prontamente disponibili) solo presso la capogruppo, e non anche presso le altre società del gruppo. Il rispondente osserva che le BCC non potrebbero iscrivere al passivo di bilancio fondi dedicati, che sarebbero incompatibili con l'indivisibilità e l'indisponibilità delle riserve già esistenti.	CHIARIMENTO	Le disposizioni sono chiare laddove stabilisco- no che la quota <i>ex ante</i> deve essere costituita <i>presso la capogruppo</i> , anche nella forma di un fondo dedicato patrimonialmente separato da- gli altri fondi e riserve della capogruppo e delle altre società del gruppo.
	È stato chiesto di precisare che ai "fondi dedicati" (come quota <i>ex ante</i> per la costituzione di mezzi finanziari prontamente disponibili) non sono applicabili le disposizioni sui patrimoni dedicati ex articoli 2447-bis ss. c.c.	CHIARIMENTO	I fondi dedicati devono essere "patrimonial- mente separati dagli altri fondi e riserve della capogruppo e delle altre società del gruppo". Non si esclude che la separazione patrimonia- le sia conseguita attraverso patrimoni destinati di cui agli artt. 2447-bis ss. c.c.
	È stato chiesto inoltre di valutare l'opportunità di indicare nelle Disposizioni i riferimenti metodologici per la determinazione della quota <i>ex ante</i> di	CHIARIMENTO	Non si ritengono necessarie modifiche. Le Di- sposizioni già prevedono che l'ammontare dell'obbligazione di garanzia in capo a ogni

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	competenza di ciascuna affiliata ovvero l'obbligo di disciplinare tali riferimenti nel contratto di coesione.		singola affiliata (sotto forma di sottoscrizione di CET 1 della capogruppo o sotto forma di contribuzioni ai fondi dedicati) è determinato in misura proporzionale alle proprie esposizioni ponderate per il rischio, entro il limite massimo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale.
	Un altro rispondente ha chiesto di prevedere nelle Disposizioni che l'obbligazione di garanzia di ciascuna banca sia commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio, oltreché all'entità dei mezzi patrimoniali disponibili.	CHIARIMENTO	Si chiarisce che l'obbligazione di garanzia di ciascuna banca deve essere commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca affiliata nel limite del patrimonio disponibile.
	Con riferimento all'ammontare dell'obbligo di garanzia di ciascuna banca aderente sotto forma di sottoscrizione di CET 1 della capogruppo o di contribuzione a fondi dedicati (cfr. quinto capoverso del Paragrafo 2 della Sezione II), è stato osservato che il riferimento alle RWA (parametro di determinazione in misura proporzionale alle esposizioni ponderate per il rischio) non sarebbe pienamente idoneo a cogliere l'effettivo profilo di rischio di ciascuna affiliata e, inoltre, potrebbe comportare, per gli interventi che dovessero rendersi necessari in una prima fase, maggiori oneri per quelle banche che, prima dell'avvento del gruppo, hanno gestito in modo sano e prudente le proprie attività di rischio. Alla luce di ciò, è stata proposta un'integrazione dopo il quinto capoverso che consenta alla capogruppo, nella fase di avvio dell'operatività, di prevedere in contratto	NO	L'attuale quantificazione dell'obbligazione di garanzia in modo proporzionale all'esposizione complessiva al rischio di ciascuna banca è specificamente volta a tener conto, non solo dei volumi degli attivi, ma appunto anche della loro rischiosità. Ne consegue che a parità di attivo e di dotazione patrimoniale, le banche affiliate con profili di rischio più bassi saranno chiamate ad un esborso inferiore.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	l'applicazione di criteri di determinazione della contribuzione ex-ante, commisurati al rischio di ciascuna affiliata, come attribuito dal sistema di early warning indicators per la classificazione del livello di rischio delle banche affiliate previsto al Paragrafo 1.4.		
	È stato chiesto di ridurre il periodo di permanenza degli obblighi reciproci di garanzia esterna in capo alla banca che sia uscita dal gruppo bancario cooperativo a un termine inferiore a 10 anni. A tal riguardo, alcuni rispondenti hanno proposto di ridurre il termine a 3 o 5 anni.	NO	La richiesta non può essere accolta perché in contrasto con le disposizioni prudenziali europee applicabili a gruppi della specie (cfr. art. 4 n. 127 CRR), volte ad assicurare la stabilità del gruppo cooperativo bancario e la sana e prudente gestione dei suoi membri.
	È stato chiesto di specificare le tipologie di obbli- gazioni esterne contratte dalle banche affiliate per cui opera la garanzia reciproca. In particolare, ad avviso del rispondente, non dovrebbero essere coperte dalla garanzia le obbligazioni assunte per scopi non riconducibili alla gestione caratteristica o strumentale all'attività della banca.	NO	Per assicurare la conformità alla disciplina prudenziale europea, la garanzia in solido deve includere una garanzia esterna in favore dei creditori e un meccanismo di sostegno finanziario intra-gruppo per assicurare la solvibilità e liquidità di ciascuna banca. L'ambito esatto delle passività garantite deve essere definito dal contratto in modo coerente con queste finalità ed è soggetto a valutazione dell'autorità competente per le finalità prudenziali.
	È stato suggerito di prevedere che le singole BCC abbiano un margine di autonomia nella conces-	CHIARIMENTO	Il tema esula dalla competenza regolamentare della Banca d'Italia.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	sione di contributi liberali legati alle attività mutua- listiche e di beneficienza nel territorio di riferimen- to.		
	Alla luce degli obblighi di garanzia a cui sono soggette le BCC, è stato chiesto di prevedere meccanismi di controllo e correttivi da parte della BCC nei confronti della capogruppo che non eserciti correttamente i propri poteri. In generale, è stato osservato che le singole BCC non hanno alcuna possibilità di intervento per evitare che una condotta della capogruppo si riveli dannosa, essendo la garanzia concessa a favore della capogruppo "a scatola chiusa".	CHIARIMENTO	Le Disposizioni contengono previsioni sui doveri della capogruppo da includere nel contratto di coesione (Sezione III, par. 1.8) e nell'accordo di garanzia (Sezione III, par. 2). Il contratto di coesione dovrà prevedere, altresì, i connessi presìdi contrattuali e obblighi informativi. Rilevano, inoltre, le previsioni di cui agli artt. 2497 ss. c.c.
	Con riferimento alle azioni di finanziamento sotto- scritte dalla capogruppo ai sensi dell'art. 150-ter del TUB per eseguire interventi di sostegno finan- ziario, è stato chiesto di eliminare la disposizione che richiede che l'accordo di garanzia preveda criteri per l'attribuzione alla capogruppo di diritti di voto nella BCC sovvenuta proporzionati al capita- le sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga al principio del voto capitario (cfr. ultima alinea dell'ultimo capoverso del Paragrafo 2 della Sezione III).	NO	La richiesta non può essere accolta. La previsione delle Disposizioni si fonda su una precisa base normativa (l'art. 150-ter TUB, come emendato dalla riforma) che è stata introdotta, in sede di conversione del D.L. 18/2016, con l'esplicito intento di assicurare l'equilibrio tra il capitale di rischio conferito e i diritti di governance della capogruppo. La norma secondaria non può che dare attuazione alla previsione di legge, in coerenza con le sue finalità.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
3. Criteri e condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo	Con riferimento alla previsione per cui il contratto ha una durata pari a quella delle società affiliate che deve essere stabilita in modo uniforme nei rispettivi statuti (Paragrafo 3.1 della Sezione III, quarto capoverso), è stato chiesto se sia sufficiente richiedere che la durata di ciascuna società stabilita in statuto non sia inferiore alla durata dell'obbligo di garanzia.	CHIARIMENTO	Si ritiene di mantenere la formulazione attuale a fini di certezza e uniformità nella fissazione dell'orizzonte temporale.
	Il riferimento al pericolo per la stabilità del gruppo quale condizione per l'operare del primo caso di esclusione (i.e. quando la banca affiliata ha commesso gravi o ripetute violazioni del contratto di coesione e/o dell'accordo di garanzia oppure la banca affiliata non applica le disposizioni della capogruppo o non consente l'esercizio della direzione o coordinamento, cfr. Paragrafo 3.1, quinto capoverso, prima alinea della Sezione III), è stato ritenuto non chiaro in quanto le banche affiliate più piccole potrebbero potenzialmente incorrere nelle menzionate violazioni senza mettere necessariamente in pericolo la stabilità del gruppo.	SI	Si condividono le ragioni dell'osservazione e le Disposizioni sono state emendate di conseguenza.
	È stato chiesto di prevedere il diritto di recesso anche nell'ipotesi di modifica del contratto non dovuta ad interventi normativi e che venga fissata una durata minima di 3 anni per la permanenza degli obblighi di garanzia, salvo prolungamento da parte della Banca d'Italia.	CHIARIMENTO	Si conferma che i casi di recesso devono essere individuati nel contratto facendo riferimento a giustificati motivi, fermi restando il preavviso di 24 mesi e la permanenza degli obblighi di garanzia per 10 anni dal recesso. Il rispetto di tali requisiti è condizione per l'applicazione dei particolari trattamenti prudenziali previsti

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			dalla disciplina europea per gruppi della specie.
	Con riferimento ai casi che giustificano l'esclusione, è stato proposto di rimuovere le "ripetute violazioni" in quanto potrebbero essere di entità tale da non giustificare l'esclusione. Inoltre, è stato osservato che la casistica potrebbe essere estesa per introdurre come causa di esclusione la violazione dei principi mutualistici.	CHIARIMENTO	Come previsto al paragrafo 1.7 della sezione III, le sanzioni che la capogruppo può emanare nei confronti delle banche affiliate devono essere graduate in relazione alla gravità delle violazioni. In tale ambito, i poteri di esclusione si inquadrano come extrema ratio nei casi più gravi quando altri interventi correttivi e sanzionatori siano stati esperiti inutilmente. I principi e gli obblighi mutualistici sono sanciti sia nella legge sia nel contratto; pertanto la loro violazione – specie laddove fosse di gravità tale da comportare misure incisive dell'autorità di vigilanza cooperativa o la perdita della qualifica di mutualità prevalente – rileva a fini sanzionatori ed, eventualmente, come causa di esclusione.
	Sezione IV:	Statuti	
1. Statuto della capogruppo	In linea con le modifiche proposte alla Sezione III per ridurre i poteri attribuiti alla capogruppo e non privare le singole banche aderenti della libertà di impresa, un rispondente ha proposto di modificare la Sezione IV, osservando ulteriormente che l'eccessivo accentramento di poteri in capo alla capogruppo potrebbe costituire un incentivo per i soci delle BCC affiliate a recedere in quanto questi non risconterebbero più un collegamento diretto tra la loro partecipazione e l'azione della banca; ciò, da ultimo, potrebbe ripercuotersi sulla stabilità dell'intero gruppo. Le modifiche proposte sono le	NO	Si rinvia a quanto detto in corrispondenza della sezione III in tema di esercizio del potere di direzione e coordinamento in una situazione di controllo contrattuale. Si rinvia inoltre a quanto detto in relazione all'incidenza della riforma sugli incentivi ad investire sulle singole BCC, in corrispondenza dei commenti di carattere generale.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
	seguenti:		
	 Al primo capoverso del paragrafo 1 verrebbe eliminata la parte finale dove si fa riferimento al potere della capogruppo di emanare dispo- sizioni vincolanti verso le banche affiliate. 		
	 Al primo capoverso del paragrafo 2 verrebbe eliminato il riferimento all'assoggettamento delle banche affiliate all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo. 		
	 Il terzo capoverso del paragrafo 2 nel quale vengono esplicitate le prerogative della capo- gruppo in materia di nomina degli organi ver- rebbe eliminato 		
	È stato chiesto di integrare il richiamo alle finalità mutualistiche contenuto nel primo capoverso con il principio di proporzionalità in funzione della rischiosità delle banche aderenti che dovrebbe informare l'espletamento dei poteri della capogruppo.	SI	Il commento è condivisibile. Le Disposizioni sono state integrate per esplicitare nello statuto della capogruppo il principio di proporzionalità, coerentemente con quanto previsto nella Sezione III, paragrafo 1.
	È stato chiesto di riformulare l'inizio del quarto capoverso per rendere chiaro che la costituzione di sottogruppi territoriali può avvenire anche per iniziativa di un gruppo di BCC (Cfr. precedenti commenti al Paragrafo 4 della Sezione II).	SI	L'osservazione è stata accolta, secondo quanto già in precedenza precisato (cfr. commento in corrispondenza della Sezione II, paragrafo 4).

ARGOMENT	0	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
		È stato proposto di specificare che nello statuto della capogruppo sia indicato che le disposizioni vincolanti emanate dalla capogruppo sono volte ad assicurare, inter alia, il rispetto dei principi di corretta gestione societaria.	CHIARIMENTO	Le disposizioni di vigilanza contengono chiari riferimenti al principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale (cfr. Sezione III, par. 1.8).
2. Statuto dell te	lla banche affilia-	È stato proposto di modificare l'inciso delle Disposizioni secondo cui le BCC affiliate a uno stesso gruppo "si dotano di uno schema statutario tipo approvato dalla relativa capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia" con il seguente: "si dotano di uno schema statutario tipo da sottoporre all'approvazione della relativa capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia".	NO	Si ritiene di non accogliere l'osservazione, essendo necessario che gli statuti delle singole BCC siano previamente approvati dalla capogruppo prima della presentazione dell'istanza alla Banca d'Italia.
		Sezione V: Costituzione del gr	uppo bancario cooperativo	
2. Adempin	nenti successivi	E' stato chiesto di chiarire gli effetti della revoca dell'accertamento: se sia necessario avviare nuovamente l'intero procedimento o se sia invece possibile la concessione di un termine per l'integrazione	CHIARIMENTO	Il testo specifica che, qualora dalla documentazione trasmessa la situazione risulti difforme da quella precedentemente accertata e ciò possa incidere sulla permanenza dei presupposti e requisiti del provvedimento rilasciato, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo, che può se del caso concludersi con la revoca dell'accertamento. La revoca deve pertanto intendersi come una extrema ratio, cui si perviene solo dopo aver verificato una insanabile difformità della situazione di fatto e di diritto rispetto a quella che ha originariamente determinato il rilascio del provvedimento.

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
			L'effetto della revoca, in quanto tale, è univoco: essa determina "l'inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti" (cfr. l. 241/90, art. 21-quinquies); ciò non toglie che, prima di giungere a questa radicale conclusione, vi sia un congruo spazio per vagliare le possibilità di mantenere fermo l'atto, il che comporta, naturalmente, anche un ampio margine per integrazioni documentali. Peraltro, nel prevedere che la Banca d'Italia provvede all'iscrizione "ricevuta la documentazione e svolte ove necessario le verifiche del caso", le Disposizioni implicano una progressività nella formazione del giudizio di conformità fra situazione presente al momento dell'iscrizione della capogruppo e situazione rappresentata al momento dell'istanza.